

Beniamino Sandrini

Via del Fante, n° 21

37066 CASELLE di Sommacampagna

T. 0458581200 Cell. 3485214565

Mail: beniaminosandrini@virgilio.it



Caselle di Sommacampagna, 15.11.2012

D.Lgs. 4-2008 - Art. 3 ter - Principio dell'azione ambientale.

La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale.

Oggetto:

Richiesta di accertamento in merito alla responsabilità amministrativa e civile, con gli effetti conseguenti ai comportamenti e alle azioni come operati dal Responsabile del Procedimento, dal Dirigente dell'Ufficio Ecologia e dal Direttore dei Lavori (del 1° stralcio) del "Project Financing" approvato con DGRV 996/2009 e modificato con DGRV 332/2012, relativo al "Recupero Ambientale" dell'ex Cava Siberie (Discarica).

Su questa pagina web "<http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:244042-2006:TEXT:IT:HTML>" è ancora oggi consultabile un **Avviso** di **gara esperita**, pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale Commissione Europea**:

30/11/2006 S228 Comunità europee - Lavori - Appalti aggiudicati

I-Sommacampagna: Discarica per rifiuti - 2006/S 228-244042

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO – Lavori

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) **Denominazione, indirizzi e punti di contatto**

Comune di Sommacampagna piazza Carlo Alberto 1

Contatto: Servizio Ecologia Ambiente All'attenzione Geom. Lorenzo Gaspari 37066 Sommacampagna ITALIA

Telefono 0458971381 Posta elettronica: ufficio.ambiente@comune.sommacampagna.vr.it Fax 0458971383

Alla Corte dei Conti

Sezione Regionale di Controllo Veneto

Campo Sant'Angelo - San Marco, 3538

30124 - VENEZIA

sezione.controllo.veneto@corteconti.it

e per conoscenza a:

Ai Membri della Commissione Consiliare di controllo e di sorveglianza della Discarica "Siberie"

Comune di Sommacampagna

Via Carlo Alberto, 1

37066 - SOMMACAMPAGNA

sommacampagna.vr@cert.ip-veneto.net

Indirizzi internet

Amministrazione aggiudicatrice www.comune.sommacampagna.vr.it

Profilo di committente www.comune.sommacampagna.vr.it

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività

Agenzia/ufficio regionale o locale

L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici No

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO

II.1) DESCRIZIONE

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto

Realizzazione con il sistema del **project financing** (art. 37 della legge 109/94) del **recupero ambientale dell'ex cava "Siberie"** e **gestione operativa e post-operativa del servizio di stoccaggio di rifiuti non pericolosi e non putrescibili**

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione o di consegna

Lavori

Progettazione ed esecuzione

Sito o luogo principale dei lavori: Comune di Sommacampagna (VR) Località Siberie

Codice NUTS ITD31

II.1.3) L'avviso riguarda

II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti

Licitazione privata con successiva procedura negoziata, ai sensi dell'art. 37-quater della legge 109/94, per **l'affidamento in concessione del recupero ambientale dell'ex cava**, sita in località Siberie su area di proprietà comunale, con le seguenti attività: **progettazione definitiva/esecutiva, costruzione e gestione operativa e post-operativa di una discarica controllata**, programmata con il sistema del **project financing**.

II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti) 45222110 - E036, 90123000

II.1.6) L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP)?

No

II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI

II.2.1) Valore finale totale degli appalti

SEZIONE IV: PROCEDURA

IV.1) TIPO DI PROCEDURA

IV.1.1) Tipo di procedura

Ristretta

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione

Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai

1. A) Corrispettivo offerto al Comune per ogni tonnellata di materiale conferito. **Ponderazione 40**

2. B) Valore e modalità di allestimento. **Ponderazione 15**

3. C) Modalità di gestione dell'impianto. **Ponderazione 15**

4. D) Certificazione ISO 14001. **Ponderazione 15**

5. E) Piano di percorrenza viaria. **Ponderazione 6**

6. F) Durata della concessione. **Ponderazione 5**

7. G) Tempo di ultimazione lavori. **Ponderazione 2**

8. H) Metodologie abbattimento odori e polveri. **Ponderazione 2**

IV.2.2) Ricorso a un'asta elettronica

No

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'amministrazione aggiudicatrice

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto

Avviso di gara

Numero dell'avviso nella GUUE: 2005/S 94-093047 del 18.5.2005

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

17.11.2006

V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE:

6

V.3) DENOMINAZIONE E RECAPITO DELL'OPERATORE ECONOMICO A FAVORE DEL QUALE È STATA ADOTTATA LA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

A.T.I. Capogruppo Geo Nova S.p.a. - via Feltrina, 230/232 - 31100 Treviso ITALIA

V.4) **INFORMAZIONE SUL VALORE DELL'APPALTO**

Valore finale totale dell'appalto (???) IVA esclusa

V.5) **È POSSIBILE CHE L'APPALTO VENGA SUBAPPALTATO**

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

VI.1) **L'APPALTO È CONNESSO A UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DA FONDI COMUNITARI**
No

VI.2) **INFORMAZIONI COMPLEMENTARI**

In esito alle **due fasi di gara** (Licitazione privata e procedura negoziata) l'offerta economicamente più vantaggiosa è stata individuata nella proposta tecnica ed economica presentata **dall'A.T.I. con Capogruppo De Vizia Transfer S.p.a**, sulla quale il **Promotore A.T.I. con Capogruppo Geo Nova S.p.a**, ditte mandanti: Geo Service S.r.l, Andreola Costruzioni Generali S.p.a, Carron Cav. Angelo S.p.a, Guidolin Giuseppe Eco G. S.r.l. Adico S.r.l, **ha esercitato il proprio diritto di prelazione**, e pertanto il **project in oggetto è stato definitivamente aggiudicato allo stesso Promotore**, con un prezzo di **EUR 29,89 per ogni tonnellata di rifiuto conferito**, giusta determinazione del Responsabile del Servizio comunale **DE. n. 37 del 17.11.2006**.

VI.3) **PROCEDURE DI RICORSO**

VI.3.1) **Organismo responsabile delle procedure di ricorso**

VI.3.2) **Presentazione di ricorso**

VI.3.3) **Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorsi**

VI.4) **DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:**

28.11.2006

Di questo **esito di Gara** con **Licitazione Privata e Procedura Negoziata** si evidenziano questi aspetti:

- a_ La gara e l'aggiudicazione **è stata vinta da una A.T.I.** - Associazione Temporanea d'impresa.
- b_ L'oggetto della gara sarebbe... **l'affidamento "in Concessione" del recupero ambientale dell'ex cava.**
- c_ Un **recupero ambientale** da attuarsi mediante la **progettazione definitiva/esecutiva, costruzione e gestione operativa e post-operativa di una discarica controllata.**
- d_ Un **recupero ambientale** quindi che viene realizzato con il sistema del **project financing.**
- e_ Un **recupero ambientale** che è un' **opera pubblica** realizzata su un'area di **proprietà comunale.**

In merito poi al **punteggio** indicato per i **criteri di aggiudicazione** della gara d'appalto è stato stabilito:

- f_ **40** punti per il **"corrispettivo offerto" al Comune per ogni tonnellata di materiale conferito**
(ed è evidente che il maggiore obiettivo del comune è solo quello di poter incassare più soldi possibili dall'operazione)
- g_ **15** punti per il **valore e la modalità di allestimento**
(e anche questo confermerebbe che non è un recupero ambientale, ma è solo una Discarica di Rifiuti)
- h_ **15** punti per la **modalità di gestione dell'impianto**
(e pure questo confermerebbe che non è un recupero ambientale, ma è solo una Discarica di Rifiuti)
- i_ **15** punti per la **certificazione ISO 14001**
(una certificazione che devono possedere tutti i componenti dell'ATI - Associazione Temporanea d'Impresa?)
- l_ **06** punti per il **piano di percorrenza viaria**
(6 punti sprecati per nulla visto che esiste solamente una unica via di accesso dalla Discarica alla Strada Provinciale)
- m_ **05** punti per la **durata della concessione**
(6 punti importanti quando si propone di concludere il così detto recupero ambientale in 6 anni)
- n_ **02** punti per il **tempo di ultimazione dei lavori**
(quali lavori? Quelli a completamento del cosiddetto recupero ambientale o quelli dell'approntamento della Discarica?)
- o_ **02** punti per le **metodologie abbattimento odori e polveri**
(quali lavori? Quelli a completamento del cosiddetto recupero ambientale o quelli dell'approntamento della Discarica?)
- p_ per ultimo, va segnalato che la... **miglior proposta di recupero ambientale** non è stato stabilito **nessun criterio e nessun punteggio**, anche perché avevano già deciso che era la Discarica Rifiuti.

Da questo avviso di gara esperita, appare evidente che l'A.T.I. che avrebbe vinto sarebbe stata la **A.T.I. con Capogruppo De Vizia Transfer S.p.a**, ma dato che il **proponente del Project Financing** ha poi esercitato il diritto di prelazione, il **Project Financing** è stato assegnato alla **A.T.I. con Capogruppo Geo Nova S.p.a**, ditte mandanti: Geo Service S.r.l, Andreola Costruzioni Generali S.p.a, Carron Cav. Angelo S.p.a, Guidolin Giuseppe Eco G. S.r.l. Adico S.r.l. **(NB_ Da ricordare per poi, una ATI composta da "6 ditte")**

E qui, ci sarebbe da segnalare una **"anomalia"** che ad avviso del sottoscritto **inficia tutta la procedura seguente. Dopo la gara** e in fase di presentazione della documentazione per la sottoposizione alla V.I.A. la composizione dell'Associazione Temporanea d'Impresa **è stata modificata, aggiungendo altre 4 ditte.**

E che la gara l'avesse vinta una "**ATI a 6 ditte**" questo era stato stabilito dalla Determinazione Ufficio Ecologia n° 37 del 17/11/2006 a firma del Responsabile del Servizio: Geom. Lorenzo Gaspari:

- 1) Di riconoscere in capo al Promotore A.T.I. con Capogruppo Geo Nova S.p.a., e ditte mandanti Geo Service S.r.l., Andreola Costruzioni Generali S.p.a., Carron Cav. Angelo S.p.a., Guidolin Giuseppe Eco G. S.r.l. e Adico S.r.l., il possesso dei requisiti di ordine generale stabiliti dall'art. 75, del D.P.R. 554/99;
- 2) Di affidare, conseguentemente, all'A.T.I. suddetta, in concessione il recupero ambientale dell'ex cava sita in località "Siberie", censita in catasto terreni al Foglio 8, mappali n. 99, 102, 174, 175, 176, 177, 178, 273. della superficie complessiva di mq. 62.328, mediante la costruzione e la gestione operativa e post-operativa di una discarica controllata programmata con il sistema del project financing di cui all'art. 37-quater della legge 109/1994, sulla base del progetto preliminare risultato economicamente più vantaggioso nella procedura ad evidenza pubblica e negoziata come sopra indicata;
- 3) Di concedere in uso, l'area di proprietà comunale dell'ex cava sita in località "Siberie" del Comune di Sommacampagna (VR) censita in catasto terreni al Foglio 8, mappali n. 99, 102, 174, 175, 176, 177, 178, 273. della superficie complessiva di mq. 62.328, nello stato di fatto in cui si trova, in conformità ai rapporti negoziali stabiliti nella convenzione approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 07/04/2005, al fine della presentazione alle Autorità competenti, sulla base del progetto preliminare risultato economicamente più vantaggioso nella procedura ad evidenza pubblica e negoziata come sopra indicata, della progettazione definitiva/esecutiva, per la costruzione, gestione operativa e post-operativa di una discarica controllata per il recupero ambientale della cava dismessa, programmata con il sistema del project financing di cui all'art. 37-quater della legge 109/1994;
- 4) Di notificare mediante raccomandata a.r. l'aggiudicazione definitiva in favore del promotore A.T.I. con Capogruppo Geo Nova S.p.a., alle ditte partecipanti alla procedura negoziata
- 5) di provvedere alla pubblicazione dell'esito di gara con le medesime modalità di pubblicazione dell'avviso di licitazione privata

Tutto questo come determinato con DE n° 37 del 17/11/2006 è stato pubblicato sulla GUCE il 28/11/2006

Se la Gara d'Appalto era stata assegnata ad una **A.T.I. con Capogruppo Geo Nova S.p.a.**, ditte mandanti: Geo Service S.r.l, Andreola Costruzioni Generali S.p.a, Carron Cav. Angelo S.p.a, Guidolin Giuseppe Eco G. S.r.l. Adico S.r.l. si chiede di verificare se la presentazione alla sottoposizione alla VIA con una **A.T.I. modificata aggiungendo 4 ditte**, **sia una grave irregolarità che inficia tutto il procedimento successivo.**

Altre segnalazioni meritano da essere evidenziate soprattutto sulle **modalità di suddivisione dei punteggi da assegnare ai criteri per l'aggiudicazione dell'appalto** di quello che dovrebbe essere un "Project Financing" finalizzato al **Recupero Ambientale** di una ex Cava di Ghiaia, parole quelle di "**Recupero Ambientale**" che invece nascondono la vera intenzione decisa dall'Amministrazione Comunale e cioè quella di realizzare una **Discarica di Rifiuti**, con la sola intenzione di "**fare cassa**" per il Comune.

Nella Gara **non è stato stabilito nessun punteggio** per quanto riguarda diverse tipologie di "**Recupero Ambientale**" che potevano essere adottate per una ex Cava, che avrebbe potuto diventare un Parco Fotovoltaico, un Parco Acquatico, Parcheggi per l'Aeroporto, Impianti Sportivi, ecc. ecc. e se si voleva realizzare una Discarica di Rifiuti, l'oggetto del progetto doveva essere quello di una Discarica di Rifiuti.

40 punti per il corrispettivo offerto al Comune per ogni tonnellata di materiale conferito è evidente che è un punteggio molto alto, visto che i rifiuti e la qualità dell'eluato di questi rifiuti è stabilito in gara d'appalto e quindi **sarebbe illegittimo**, dopo una gara d'appalto esperita, **modificare sia la tipologia dei rifiuti che modificare anche la qualità e la quantità dell'eluato** che caratterizza i rifiuti da conferire.

15 punti per valutare il valore-modalità di allestimento della Discarica, dovevano essere ben maggiori, proprio per valutare il migliore progetto compresa la ricomposizione ambientale che avrebbe dovuto essere migliorativa rispetto alla precedente Cava (sostituire l'impatto visivo che crea una depressione di una cava con una collina di rifiuti, se pur ricoperta a prato, non sembra essere una soluzione che sia migliorativa della preesistente cava, ma è peggiorativa se l'obiettivo era il Recupero Ambientale).

15 punti assegnati solo per la gestione dell'impianto, anche questi avrebbero dovuto essere maggiori se l'obiettivo finale è la realizzazione di una Discarica di Rifiuti e non il FINTO Recupero Ambientale.

15 punti per certificazione ISO 14001 su quali ditte dell'ATI? Ma se poi le ditte da 6 sono diventate 10, anche le altre 4 ditte hanno presentato le certificazioni richieste?

6 punti per il piano di percorrenza viaria, sono inutili da suddividere, considerato che esiste una sola via di accesso che collega il sedime dell'ex Cava con la Strada provinciale per accedere all'Autostrada.

5 punti per la durata della concessione sono punti importanti, perché più breve è la concessione, prima il comune ottiene il completamento della Discarica e prima incassa il corrispettivo sui rifiuti conferiti come stabilito per il project financing.

2 punti per il tempo di ultimazione dei lavori, anche se pochi, sono significativi da esaminare (assieme ai 5 punti della durata della concessione) in quanto prima arriva l'ultimazione dei lavori, prima il comune inizia ad incassare il corrispettivo per il conferimento dei rifiuti.

2 punti per le migliori metodologie di abbattimento di odori e di polveri, sono inutili, perché queste metodologie dovevano essere esaminate nel valore per l'allestimento e nella gestione della Discarica.

Sul come e perché è stato stabilito questo punteggio, bisognerebbe chiederlo al Responsabile del Procedimento: Geom. Lorenzo Gaspari e alla Giunta Comunale che avrebbe approvato la Delibera che ha dato avvio alla procedura della Gara d'appalto, sia per scegliere il **proponente il Project Financing**, sia per indire la Gara per la scelta della A.T.I. poi, a cui concedere la realizzazione del Project Financing stesso.

L'A.T.I. aggiudicataria della Gara, con capogruppo Geo Nova SpA, quella costituita da 6 ditte, è diversa da quella ATI che poi presenta il Progetto per la sottoposizione alla VIA, un'ATI da 10 ditte ed è a questa ultima Associazione Temporanea d'Impresa che sarebbe stata concessa l'autorizzazione con la DGRV 996 del 21 Aprile 2009 avente però questo oggetto: ***"GEO NOVA S.p.A. Recupero ambientale dell'ex cava Siberie, mediante la progettazione definitiva per la costruzione e la gestione operativa e post-operativa di una discarica controllata programmata con il sistema del project financing di cui all'art. 37 L. n. 109/94"***. (Nell'oggetto della DGRV non vi è cenno che è una ATI che presenta il progetto)

Da ricordare che non è stata la Geo Nova SpA ad aver vinto la gara d'appalto, visto che questa gara sarebbe stata assegnata ad una A.T.I. costituita da "6 ditte", ATI tra l'altro, poi diversa da quella da "10 ditte", che avrebbe poi ottenuto l'autorizzazione come questa poi rilasciata con la DGRV 996-2012.

Ed è da questa Delibera, in particolare dall'**Allegato parere n° 219 del 10/12/2008** della Commissione VIA Regionale che costituisce parte integrante della DGRV 996/2009, che devono essere evidenziati alcuni fatti che meritano attenzione e verifiche da parte di questa Corte, ricordando sempre che il quanto approvato è un **"Project Financing"**, **concesso in gestione ad una "A.T.I."... da un "Ente Pubblico"**.

Pagina 1:

Espletata da parte dell'Unità Complessa V.I.A l'istruttoria preliminare, il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 14 Luglio 2007 sui quotidiani "L'Arena", "Il Giornale di Vicenza", "Il Gazzettino", "Il Corriere delle Alpi", "La Tribuna", "Il Mattino", "La Nuova Venezia", l'annuncio di avvenuto deposito del progetto e del SIA con il relativo riassunto non tecnico presso la Regione del Veneto, la Provincia di Verona, il Comune di Sommacampagna (VR) ed il riassunto non tecnico presso il Comune Sona (VR).

Perché il Responsabile del Procedimento non ha evidenziato che non era stato depositato il progetto e lo S.I.A. nei Comuni interessati: Verona e Villafranca che sono ubicati entro 5 km "a valle" della Discarica?

Pagina 1:

Ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA in data 20 Luglio 2007 presso il cinema teatro Virtus del Comune di Sommacampagna (VR).

Perché il Responsabile del Procedimento non ha chiesto la riconvocazione della presentazione al pubblico visto che questa era stata interrotta... "causa terremoto" che aveva svuotato la sala del cinema Virtus?

Pagina 3:

Il progetto e la realizzazione dell'impianto è a cura dell'Associazione Temporanea di Impresa GEO NOVA S.p.A. con sede in Via Feltrina a Treviso.

Le Associazioni Temporanee d'Impresa non possono essere SpA, quindi la dicitura esatta doveva essere questa: ***"Associazione Temporanea di Impresa GEO NOVA"***... senza la sigla S.p.A. come poi riscritta.

Pagina 3:

Con Determinazione comunale n. DE 37 assunta in data 17 novembre 2006 - il Comune di Sommacampagna ha affidato al Promotore **A.T.I. Geonova**, con capogruppo Geo Nova S.p.A., **in concessione**, con il sistema del **project financing**, il recupero ambientale dell'ex cava sita in località "Siberie" mediante la **costruzione** e la gestione operativa e post operativa di una discarica controllata programmata.

L'assegnazione è stata affidata ad una ATI composta da "6 ditte" (quell'ATI che aveva vinto la gara d'appalto) ma poi il progetto da sottoporre a VIA è stata presentata da una ATI modificata fino a "10 ditte" e solo questo dovrebbe essere elemento da verificare se il procedimento è nullo ed è illegittimo.

Pagina 3:

Il P.R.G. evidenzia, inoltre, che il sito ricade entro la fascia della ricarica degli acquiferi, così come individuato sulle tavole del Piano d'Area Quadrante Europa.

In merito a questo aspetto va ricordato quanto dichiarato a pagina 18 della Relazione Tecnica Descrittiva di cui si riporta questo: "il sito non ricade entro la fascia di rispetto di punti di prelievo d'acqua da falda e non ricade in aree allagate negli ultimi cento anni".

Una dichiarazione alquanto singolare, ma soprattutto palesemente errata, visto che da oltre 100 anni, quell'area agricola nell'intorno della Discarica, da Aprile a Settembre di ogni anno, ogni settimana, viene irrigata con il metodo "irrigazione ad immersione per scorrimento" facendo sì che l'intorno agricolo della Discarica... sia allagato e... per ore e ore, l'intorno rimanga... sommerso da 20/30 cm di acqua.

[NB_ Poi, a causa di infiltrazioni d'acqua le pareti sono crollate e si è dovuto modificare il progetto]

Pagina 5:


Nell'ipotesi di conferire in media circa 120.000 m3 di rifiuto all'anno la discarica avrà una vita di 6 anni. Pertanto è prevedibile un flusso medio di 25 mezzi in ingresso e 25 mezzi in uscita che sulle otto ore lavorative.

In merito alla durata di vita della Discarica - ma soprattutto durata del "Project Financing", si richiama quanto riportato a pagina 57 della Relazione Tecnico Descrittiva: "Il volume di rifiuti complessivo da conferire sarà di circa 724.000 m3 che sarà esaurito nell'arco di circa 6 anni con un traffico previsto di 20 mezzi in entrata giornalieri."

Dalla pagina 58 della Relazione Tecnica Descrittiva viene estratta questa tabella (a lato riprodotta), dove vengono riportati i volumi di rifiuti e i tempi calcolati in mesi che questi verranno conferiti.

Scrivere però "circa 6 anni", non è corretto visto che nella Gara d'Appalto era stato stabilito che tra i criteri di aggiudicazione della gara, 5 punti sarebbero stati assegnati per la durata della concessione e 2 punti per il tempo di ultimazione dei lavori.

Un totale di 7 punti che sono fondamentali in una Gara d'Appalto e per un "Project Financing" per dei lavori che dovrebbero essere relativi al Recupero Ambientale dell'ex Cava Siberie, da attuarsi realizzando una Discarica di Rifiuti da "concludersi" in 72 mesi.



Visto l'esito della Gara d'Appalto e visto i "punteggi assegnati", sulla durata della Concessione e sul tempo di ultimazione dei lavori è evidente che il comune di Sommacampagna avrebbe dovuto incassare il corrispettivo a tonnellata che era stato previsto nel Project Financing, così come sotto sintetizzato.

Entro 15 mesi 150.000 ton x 30 € = **4.500.000 €** Entro 29 mesi 300.000 ton x 30 € = **9.000.000 €**
Entro 40 mesi 400.000 ton x 30 € = **12.000.000 €** Entro 55 mesi 550.000 ton x 30 € = **16.500.000 €**
Entro 72 mesi 720.000 ton x 30 € = **21.600.000 €** (NB: 30 euro è solo l'arrotondamento di 29,89 euro)

Per i valori descritti nella tabella evidenziata nella pagina precedente, assume importanza decisiva per il “Project Financing”, stabilire **quando inizia la Concessione**, visto quanto riportato nel parere della Commissione V.I.A. Regionale che stabilisce questo: **“la discarica avrà una vita di 6 anni”**.

Se la **Concessione inizia** dalla data della DGRV 996 del **21 Aprile 2009** la precedente tabella va riscritta:
Entro **07/2010** 150.000 ton x 30 € = **4.500.000 €** Entro **09/2011** 300.000 ton x 30 € = **9.000.000 €**
Entro **08/2012** 400.000 ton x 30 € = **12.000.000 €** Entro **11/2013** 550.000 ton x 30 € = **16.500.000 €**
Entro **04/2015** 720.000 ton x 30 € = **21.600.000 €** (NB: 30 euro è solo l'arrotondamento di 29,89 euro)
Ad oggi, Novembre 2012, il Comune di Sommacampagna - dal Project Financing del Recupero Ambientale dell'ex Cava Siberie, avrebbe dovuto aver già incassato un corrispettivo pari a circa **12 milioni di euro**.

Se la **Concessione inizia** dalla **data della stipula della convenzione** e dell'atto aggiuntivo per la gestione dell'impianto stipulata davanti al notaio il **17 febbraio 2010** la precedente tabella va riscritta:
Entro **05/2011** 150.000 ton x 30 € = **4.500.000 €** Entro **07/2012** 300.000 ton x 30 € = **9.000.000 €**
Entro **06/2013** 400.000 ton x 30 € = **12.000.000 €** Entro **09/2014** 550.000 ton x 30 € = **16.500.000 €**
Entro **02/2016** 720.000 ton x 30 € = **21.600.000 €** (NB: 30 euro è solo l'arrotondamento di 29,89 euro)
Ad oggi, Novembre 2012, il Comune di Sommacampagna - dal Project Financing del Recupero Ambientale dell'ex Cava Siberie, avrebbe dovuto aver già incassato un corrispettivo pari a circa **10 milioni di euro**.

Se il calcolo dei corrispettivi per il conferimento dovesse **iniziare dalla data del collaudo** dei lavori del primo stralcio, lavori che hanno interessato i lotti 1° e 2° della Discarica di Rifiuti, come avvenuto nel **Gennaio 2011** la precedente tabella andrebbe così riscritta:
Entro **04/2012** 150.000 ton x 30 € = **4.500.000 €** Entro **06/2013** 300.000 ton x 30 € = **9.000.000 €**
Entro **05/2014** 400.000 ton x 30 € = **12.000.000 €** Entro **09/2015** 550.000 ton x 30 € = **16.500.000 €**
Entro **01/2017** 720.000 ton x 30 € = **21.600.000 €** (NB: 30 euro è solo l'arrotondamento di 29,89 euro)
Ad oggi, Novembre 2012, il Comune di Sommacampagna - dal Project Financing del Recupero Ambientale dell'ex Cava Siberie, comunque... dovrebbe aver **già incassato una somma** pari a circa **6 milioni di euro**.

Il sottoscritto ritiene, anche la **durata dei 6 anni della Concessione** debba essere calcolata **a partire dalla data delle stipula della Convenzione davanti al Notaio** e la data è quella del **17 Febbraio 2010**... ed in considerazione di questa convinzione il Comune di Sommacampagna ad oggi avrebbe dovuto **da aver già incassato la somma di 10 milioni di euro** e dato che questo importo non è stato incassato si chiede un preciso e urgente intervento della Corte dei Conti, al fine di individuare i responsabili con le conseguenti azioni atte a far sì che... a disposizione dei cittadini... **sia incamerata la somma di 10 milioni di euro**.

Prima di illustrare le richieste di indagini da parte della Corte dei Conti Sezione di Controllo del Veneto va evidenziato un significativo e importante aspetto, visto che il... **Dirigente dell'Ufficio Ecologia** è il **Geom. Lorenzo Gaspari**, visto che il... **Responsabile del Servizio** è il **geom. Lorenzo Gaspari**, visto che il... **Responsabile del Procedimento** è il **geom. Lorenzo Gaspari** e per queste responsabilità il **Geom. Gaspari** svolge attività lavorativa come **dipendente pubblico** (in orario d'ufficio) al Comune di Sommacampagna.

Ma il Geom. Lorenzo Gaspari **- in grave conflitto d'interessi -** è anche il **Direttore dei Lavori del 1° Stralcio** del Recupero Ambientale dell'ex Cava Siberie (attuato mediante una Discarica di Rifiuti) attività che lo stesso ha svolto, **al di fuori dell'orario d'ufficio, con compensi a carico della ditta Geo Nova SpA**.

E se le pareti della Discarica sono “collassate” - oltre all'errore del progetto iniziale (quello di realizzare una Discarica di rifiuti in un'area agricola soggetta ad irrigazione a scorrimento per immersione) forse i “collassamenti” delle pareti e i conseguenti ritardi, sono da imputare anche al **Direttore dei Lavori: geom. Lorenzo Gaspari**, che probabilmente **non possiede le competenze professionali** secondo quanto stabilito all'articolo 16 del R.D. n.274/1929, tra le quali evidenzio quanto indicato alle lettere “**l**” e “**m**”, che stabilirebbe quali sono le **competenze professionali** e... **i lavori che possono eseguire i Geometri:**

L_ progetto, **direzione**, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, **di limitata importanza**, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedono particolari operazioni di calcolo e per la loro **destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone**; nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali senza rilevanti opere d'arte, lavori d'irrigazione e di bonifica, provvista d'acqua per le stesse aziende e riparto della spesa per opere consorziali relative, **esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione**;

M_ progetto, **direzione** e vigilanza di **modeste costruzioni civili**;

E pertanto il Geom. Lorenzo Gaspari, forse, non poteva dirigere i lavori del 1° stralcio della Discarica.

Evidenziato questo, ancora sulla questione dei **“6 anni” di durata della concessione**, estrapolando altri dati e tabelle dal progetto come questo approvato dalla DGRV 996 del 21 Aprile 2009, si ricorda questo:

Dall’Allegato **“A9 - Piano Finanziario”** del progetto approvato con DGRV 996/2009:

Pagina 12 - **Gestione del percolato** - calcolato sui **“6 anni”** della durata della concessione.

anno	1	2	3	4	5	6
Produzione percolato in m ³	1.631	1.957	2.348	2.818	3.382	4.058

Tabella 3: produzione stimata di percolato

Pagina 14 - **Riepilogo costi gestione operativa** - calcolato sui **“6 anni”** della durata della concessione.

Anno	Controlli e analisi - Piano di sorveglianza e controllo (€)	Personale (€)	Gestione percolato (€)	Derattizzazioni (€)	Disinfezioni (€)	Manutenzioni (€)	Consumi (€)	Costi commerciali (€)	Costi amministrativi (€)	Noli macchine operatrici (€)	Costo annuale (€)
1	150.000	250.000	81.550	8.000	7.000	140.000	125.000,00	150.000,00	180.000,00	30.000	1.121.551
2	150.000	250.000	97.860	8.000	7.000	140.000	125.000,00	150.000,00	180.000,00	30.000	1.137.862
3	150.000	250.000	117.432	8.000	7.000	140.000	125.000,00	150.000,00	180.000,00	30.000	1.157.435
4	150.000	250.000	140.918	8.000	7.000	140.000	125.000,00	150.000,00	180.000,00	30.000	1.180.922
5	150.000	250.000	169.102	8.000	7.000	140.000	125.000,00	150.000,00	180.000,00	30.000	1.209.107
6	150.000	250.000	202.922	8.000	7.000	140.000	125.000,00	150.000,00	180.000,00	30.000	1.242.928
Totale	900.000	1.500.000	809.785	48.000	42.000	840.000	750.000	900.000	1.080.000	180.000	7.049.806
											1.409.961
TOTALE CON IVA											8.459.767

Pagina 16 - **Calcolo Oneri finanziari** - calcolato sui **“6 anni”** della durata della concessione.

Voci di spesa		Importo €	Rata annua interessi
1	Importo opere previsto escluso IVA	9.100.000,00	
	Oneri finanziari		546.000,00
	Rata annuale restituita a fine primo anno	-1.937.230,90	
2	Situazione alla fine primo anno	7.708.769,10	
	Rata annuale restituita a fine secondo anno	-1.937.231	462.526,15
3	Situazione alla fine secondo anno	6.234.064,35	
	Rata annuale restituita a fine terzo anno	-1.937.231	374.043,86
4	Situazione alla fine terzo anno	4.670.877,31	
	Rata annuale restituita a fine quarto anno	-1.937.231	280.252,64
5	Situazione alla fine quarto anno	3.013.899	
	Rata annuale restituita a fine quinto anno	-1.937.231	180.833,94
6	Situazione alla fine quinto anno	1.257.502,09	
	Rata annuale restituita a fine sesto anno	-1.332.954	75.450,13
Situazione alla fine sesto anno		-1,49	
Totale oneri finanziari			€ 1.919.106,71

Voci di spesa		Importo €	Rata annua interessi
1	Spese tecniche compreso direzione lavori e collaudi IVA esclusa	595.000,00	
	Oneri finanziari		35.700,00
	Rata annuale restituita a fine ogni anno	-132.525,5	
2	Situazione alla fine primo anno	498.174,50	
	Rata annuale restituita a fine ogni anno	-132.526	29.890,47
3	Situazione alla fine secondo anno	395.539,47	
	Rata annuale restituita a fine ogni anno	-132.526	23.732,37
4	Situazione alla fine terzo anno	286.746,34	
	Rata annuale restituita a fine ogni anno	-132.526	17.204,78
5	Situazione alla fine quarto anno	171.425,62	
	Rata annuale restituita a fine ogni anno	-132.526	10.285,54
6	Situazione alla fine quinto anno	49.185,66	
	Rata annuale restituita a fine ogni anno	-52.135	2.951,14
Situazione alla fine sesto anno		1,97	
Totale oneri finanziari			€ 119.764,29

Da tutte queste “tabelle” estrapolate dai documenti costituenti il progetto che fa parte integrante della DGRV 996/2009, pare essere evidente che la durata della Discarica e della concessione è di **“6 anni”**.

Pagina 20 - Assicurazione Responsabilità Civile in gestione - calcolato sui "6 anni" della concessione.

Anno	Massimale (€)	Costo polizza. (%)	Costo annuale (€)
1	6.197.482,79	0,33%	20.452
2	6.197.482,79	0,33%	20.452
3	6.197.482,79	0,33%	20.452
4	6.197.482,79	0,33%	20.452
5	6.197.482,79	0,33%	20.452
6	6.197.482,79	0,33%	20.452
Totale			122.710

Pagina 22 - Garanzie finanziarie in gestione - calcolato sui "6 anni" della durata della concessione.

Anno	Importo (€)	Costo fideiuss. (%)	Costo annuale (€)
1	3.500.000	0,7 %	24.500
2	1.500.000	0,7 %	10.500
3	1.400.000	0,7 %	9.800
4	500.000	0,7 %	3.500
5	500.000	0,7 %	3.500
6	500.000	0,7 %	3.500
Totale			55.300

Pagina 25 - Calcolo del costo di smaltimento in discarica:

voce		costo unitario
Spese di realizzazione discarica	9.100.000	12,57
Canone di concessione e contributo ambientale	23.812.360	32,89

Da questa tabella è evidente che il **canone di concessione** sommato al contributo ambientale risulta essere di **23.812.360 euro**, che **diviso per i "6 ANNI"** della durata della Concessione, farebbe sì che il Comune di Sommacampagna, avesse avuto da incassare, almeno circa... **330.000 euro al mese**.

Considerato che dal **17 Febbraio 2010** - data della stipula dal Notaio della Convenzione - sono già trascorsi circa **32 mesi**, nelle casse del comune **dovrebbero essere già entrati ed utilizzati... circa 10.560.000 di euro**.

Vorrei ancora ricordare che nell'allegato "C" - Quadro Progettuale e costo del progetto - a pagina 7 è stato scritto questo: "Il volume di rifiuti complessivo da conferire sarà di circa **724.000 m3** che sarà esaurito nell'arco di **circa 6 anni**... con un traffico previsto di **20 mezzi in entrata giornalieri**".

Se il Comune di Sommacampagna, ad oggi **non ha ancora incassato questi 10 milioni**, a chi vanno assegnate le... responsabilità?

voce		costo unitario
Spese di realizzazione discarica	9.100.000	12,57
Canone di concessione e contributo ambientale	23.812.360	32,89
Acquisto macchine operatrici	1.280.000	1,77
totale tabella 3		
Spese di gestione operativa	7.049.806	9,74
totale tabella 4		
Spese tecniche	595.000	0,82
Oneri finanziari	2.038.871	2,82
totale tabella 5		
Spese di gestione post-mortem	5.062.000	6,99
totale tabella 6		
Garanzie per responsabilità civile inquinamento gestione	122.710	0,17
totale tabella 7		
Garanzie per responsabilità civile inquinamento post gestione	613.551	0,85
totale tabella 8		
Garanzie fidejussorie gestione	55.300	0,08
totale tabella 8 bis		
Garanzie finanziarie in post mortem	35.434	0,05
totale tabella 10		
Spese generali	6.220.629	8,59
Utile di impresa	7.558.064	10,44
TOTALE EURO	63.543.725	87,77
Costo minimo a tonnellata		87,77

Per individuare i vari responsabili e le relative responsabilità, conseguenti al “**Project Financing**” vanno riportati alcuni fatti che meritano attenzione e necessiterebbero di ulteriori verifiche da approfondire e alcune di queste informazioni sostanziali sono contenute nell’Allegato: **A10 - Presentazione ATI**.

Pagina 3:

GEO NOVA S.p.A. / GEO SERVICE Srl

Partecipano all’A.T.I. non in qualità di produttore di rifiuti, bensì in qualità di promoter della procedura pubblica di Project-Financing.

La società Geo Nova (**nota: allora srl**) ha inizialmente partecipato come promoter alla gara di Project-Financing indetta dal Comune di Sommacampagna (anno 2001). Nel corso del 2003 Geo Nova (**nota: allora srl**) ha cambiato la propria denominazione sociale in Geo Service. (**nota: allora srl**)

Successivamente è stata costituita una nuova società denominata Geo Nova **S.p.A.**, cui **Geo Service ha ceduto il ramo d’azienda contenente tutte le proprie attività operative.**

In conclusione, ad oggi, Geo Nova e Geo Service sono due esistenti società, **Geo Service è stata svuotata e Geo Nova ne ha assorbito completamente l’attività.**

L’attività di Geo Nova è relativa alla realizzazione e gestione di impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti solidi pericolosi e non pericolosi, con particolare specializzazione nella realizzazione e gestione di discariche controllate.

Attualmente Geo Nova dispone di impianti in Regione Veneto, Regione Friuli Venezia Giulia e in Polonia.

Gestisce anche n. 2 discariche in fase di post-mortem in Provincia di Treviso.

Nell’ambito dell’**A.T.I.** proponente questo intervento, **Geo Nova è capogruppo mandataria**, e ha il compito di realizzare e gestire la discarica, facendosi carico di tutti gli aspetti tecnici, economici, gestionali, amministrativi, e **risponde verso terzi per tutte le responsabilità della realizzazione** e gestione dell’opera.

1^ Considerazione:

Se nel 2001 la Gara per individuare il soggetto promotore del Project financing, era stata vinta dalla Geo Nova Srl, poi trasformata in Geo Service srl, poi la Geo Service srl ha ceduto il ramo d’azienda ad una nuova Geo Nova SpA, **questa procedura è legittima visto che siamo in presenza di un “Project Financing”?**

Pagina 2:

Va tuttavia ricordato che l’**A.T.I. aggiudicataria della gara d’appalto indetta nel 2001** dal Comune di Sommacampagna con il sistema del Project-Financing, era così costituita: Geo Nova S.p.A. - Geo Service Srl - Andreola Costruzioni Generali S.p.A. - Adico Srl - Guidolin Giuseppe-Eco G. Srl - Carron Cav Angelo S.p.A. e pertanto, con l’allegato Atto Notarile (*Allegato 1*) **è stata ampliata** anche alle Ditte: Ambiente e Servizi Srl - Centro Ecologico Recupero Srl – C.E.R. - Dal Pra’ Ugo & Figli Snc - Etra S.p.A.

2^ Considerazione:

Visto che nel 2001 nemmeno esisteva Geo Service srl e la Geo Nova era ancora una srl, **com’è possibile dichiarare che... ancora nel 2001 la gara era stata vinta da una ATI**, quando l’ATI è stata costituita il **28 Luglio 2005**, poi modificata il 29 Luglio 2005, poi modificata il 26 Luglio 2006, poi modificata il 3 Aprile 2007 e poi ancora modificata e ampliata, **da 6 ditte a 10 ditte**, con l’atto redatto in data 18 aprile 2007?

3^ Considerazione:

Se l’avviso della gara per la licitazione privata è del 13 maggio 2005, se l’avviso pubblicato sulla GUCE (2005/S 94-093047) è del 18.5.2005, se la gara del 2001 era però stata vinta dalla Geo Nova srl poi Geo Service srl poi Geo Nova SpA, aveva titolo la A.T.I. Geo Nova “a 6 ditte”, costituita il 28 luglio 2005 a partecipare a quella gara d’appalto, visto che, nel 2001, chi aveva vinto, era stata **solo la Geo Nova SpA?**

4^ Considerazione:

Premesso il contenuto delle domane “2” e “3”, se la Gara d’Appalto sarebbe stata vinta dalla A.T.I. **“a 6 ditte”** in data 17 Novembre 2006 (*come risulta dall’avviso di gara esperita, come pubblicata sulla GUCE il 30 Novembre 2006 e dalla Determina dell’Ufficio Ecologia n° 37 del 17 Novembre 2006*) perché poi il progetto da sottoporre a V.I.A. risulta invece essere stato depositato da una A.T.I. **“a 10 ditte”**, una diversa ATI vincitrice della gara d’appalto la cui composizione **era stata ampliata** in data 18 Aprile 2007?

5^ Considerazione:

Quale ufficio comunale e/o dirigente pubblico ha verificato i certificati delle **“4 ditte che sono state aggiunte alla A.T.I.”** (con atto notarile del 18 Aprile 2007) quando il progetto da sottoporre a V.I.A. è stato presentato in Regione Veneto in data 24 Aprile 2007... solo **6 giorni** dopo la modifica dell’A.T.I.?

Prima di proseguire con altre considerazioni ricordiamo i contenuti della Delibera Giunta n° 208 del 16 Novembre 2006 **e... soprattutto** i contenuti della Delibera di Giunta n° 28 dell’11 Febbraio 2010.

Successivamente alla **Delibera di Giunta Comunale n° 208 del 16/11/2006** avente ad oggetto: “PRESA D'ATTO DEL PROGETTO PRELIMINARE RISULTATO ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSO NELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA E NEGOZIATA DI CUI ALL'ART. 37 - QUATER, DELLA LEGGE 109/94, RELATIVO AL **RECUPERO AMBIENTALE DELL'EX CAVA "SIBERIE".**”... (non di Discarica) alla quale era stata allegata la “**Bozza di Convenzione**” è stata approvata una nuova **Delibera di Giunta, n° 28 dell'11 Febbraio 2010** con oggetto: “**APPROVAZIONE SCHEMA DEFINITIVO DI CONVENZIONE PER LA COSTRUZIONE, GESTIONE OPERATIVA E POST-OPERATIVA, DI UNA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI NON PUTRESCIBILI, NELL'EX CAVA SIBERIE DI PROPRIETA' COMUNALE AUTORIZZAZIONE (A.I.A.) DELIBERA REGIONALE**”.

Quasi sempre, prima delle approvazioni nell'oggetto era stato scritto che il progetto era quello di un **RECUPERO AMBIENTALE**, quasi sempre dopo le approvazioni il progetto è per una **DISCARICA di RIFIUTI**.

Delibera di Giunta Comunale n° 208 del 16/11/2006

“PRESA D'ATTO DEL PROGETTO PRELIMINARE RISULTATO ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSO NELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA E NEGOZIATA DI CUI ALL'ART. 37 - QUATER, DELLA LEGGE 109/94, RELATIVO AL **RECUPERO AMBIENTALE DELL'EX CAVA "SIBERIE".**”

Richiamate:

la deliberazione **n. 112 del 07/04/2005**, con cui la Giunta comunale ha approvato lo **schema di convenzione** per la realizzazione con il sistema del **project financing** del **recupero ambientale** dell'ex cava “Siberie”;
la deliberazione **n. 132, del 22/04/2005**, esecutiva, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il **progetto preliminare da porre a base di gara** nella procedura di cui all'art. 37-quater della legge 109/1994, e s.m.i., per la realizzazione con il sistema del **project financing** del **recupero ambientale** dell'ex cava “Siberie”;
la determinazione **D.E. 13 del 13/11/2005**, con la quale sono state approvate le **procedure per l'espletamento della licitazione privata** ed in particolare l'**avviso di licitazione privata** contenenti le modalità ed i termini per la presentazione della richiesta di invito alla prima fase di licitazione:
la determinazione **DE. n. 25, del 15/06/2006**, e gli atti in essa richiamati, con la quale, a conclusione delle varie procedure eseguite nell'ambito del **project financing** per l'**affidamento in concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e gestione operativa e post-operativa di una discarica controllata**, era stato disposto:

- di approvare la procedura negoziata svoltasi, tra le due ditte classificatesi al primo e secondo posto nella graduatoria, rispettivamente: A.T.I. con capogruppo DANECO S.p.a., A.T.I. con capogruppo DE VIZIA TRANSFER S.p.a ed il **promotore A.T.I. con Capogruppo GEO NOVA S.p.a**, mediante rilancio unico consistente nell'allineamento, per la parte tecnica, al progetto che ha ottenuto il miglior punteggio (fra le due migliori offerte) limitatamente a ciascuno degli elementi delle lett. B) e C) del punto 11. del bando di gara, mentre per la parte economica le ditte invitate al rilancio dovevano presentare la propria miglior offerta economica **superiore** all'offerta presentata dall'A.T.I. con capogruppo DANECO S.p.a di E 25,27/t.;
- di individuare, quale **offerta economicamente più vantaggiosa** per l'Amministrazione comunale, quella presentata dall'**A.T.I. con capogruppo DE VIZIA TRANSFER S.p.a.**, la quale mediante il rilancio economico ha offerto il **prezzo di concessione di E 29,89/t.**, ed il cui progetto preliminare ha ottenuto il miglior punteggio tecnico di 47,88 punti su 60
- di invitare il **promotore A.T.I. con capogruppo GEO NOVA S.p.a.** ad esercitare il proprio **diritto di prelazione**, in conformità alle **norme di gara stabilite nell'avviso di licitazione privata**, pubblicato in data 13/05/2005, nella successiva lettera invito in data 13/09/2005 e nella lettera d'invito alla procedura negoziata del 12/05/2006, sull'affidamento della concessione alle stesse condizioni del progetto-offerta risultato economicamente più vantaggioso per l'Amministrazione Comunale e specificatamente quello presentato dal raggruppamento temporaneo di imprese con capogruppo DE VIZIA TRANSFER S.p.a.;

Vista la nota pervenuta in data **20/06/2006**, prot. n. 8515, con la quale il **Promotore A.T.I.**, già costituita, con **Capogruppo GEO NOVA S.P.A.**, ha comunicato l'intenzione di **esercitare il proprio diritto di prelazione**, alle stesse condizioni del progetto / offerta prodotto dall'A.T.I con Capogruppo DE VIZIA TRANSFER S.p.a. ed in particolare il Promotore, tramite il Legale rappresentante della ditta individuata quale **Capogruppo GEO NOVA S.p.a.**, **ha dichiarato di adeguare il progetto**, a suo tempo presentato ed approvato dalla Giunta Comunale con la citata deliberazione n. 132, del 22/04/2005, al progetto / offerta prodotto dall'A.T.I con Capogruppo DE VIZIA TRANSFER S.p.a, e di **corrispondere al Comune per ogni tonnellata di rifiuto conferito il prezzo di E 29,89**, in conformità alle modalità stabilite nelle lettera di invito alla prelazione.

Considerato che il suddetto Promotore, in data 25/07/2006, prot. n. 10683, ha riscontrato la richiesta **a firma del Responsabile del Procedimento**, del 04/07/2006 prot. 9478, presentando la documentazione stabilita nella stessa, ed in particolare ha trasmesso:

1) la documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti, (nota: credo vada verificato il deposito della documentazione dei requisiti della ATI a “**10 ditte**”) composto degli allegati elencati ai punti da **1 a 12**;

13.1) Documentazione tecnica

- 1) Studio di inquadramento territoriale ed ambientale;
- 2) Studio di fattibilità;
- 3) Relazione illustrativa
- 4) Relazione tecnica;
- 5) Studio di prefattibilità ambientale;
- 6) Indagine geologiche, idrogeologiche e archeologiche preliminari;

7) Planimetria generale e schemi grafici:

TAV. 01: Inquadramento territoriale e viabilità - scale segnate;

TAV. 02: Stato di fatto, stato di progetto e sistemazione finale planimetrie;

TAV. 03: Sezioni di raffronto - scala 1:1000;

TAV. 04: Particolari costruttivi - scale segnate;

TAV. 05: Stato di progetto: Planimetria area servizi, vasca di contenimento cisterne raccolta percolato - scale segnate;

8) Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;

9) Calcolo sommario della spesa;

10) **Bozza di convenzione;**

11) Relazione caratteristiche servizio e gestionale impianto;

13.2) Piano economico finanziario;

Ritenuto di dover **prendere atto dell'esito della gara espletata** ed in particolare del **progetto preliminare risultato economicamente più vantaggioso** nella procedura medesima;

PROPONE

- 1) Di prendere atto delle variazioni apportate al progetto preliminare, a suo tempo presentato dal Promotore ed approvato con deliberazione di G.C. n. 132/2005, conseguenti **all'espletata procedura di gara** ad evidenza pubblica e negoziata in **conformità al disposto dell'art. 37-quater e seguenti della legge 109/94 e s.m.i.**,
- 2) Di dare atto che, in conformità alle norme di gara, il progetto risultato economicamente più vantaggioso nella procedura negoziata e quello presentato dall'A.T.I. con Capogruppo DE VIZIA TRANSFER S.p.a, e lo stesso **non configura un'alternativa progettuale** rispetto al suddetto progetto a suo tempo presentato dal Promotore;
- 3) Di dare atto, altresì, che il **Promotore nell'esercitare il proprio diritto alla prelazione** si è conformato al progetto risultato economicamente più vantaggioso, composto dagli elaborati elencati in premessa;
- 4) Di ribadire, in conformità alla deliberazione di Giunta Comunale n. 263, del 26/09/2002, e n. 132/2005, entrambe esecutive, che il progetto di cui al punto 3), risponde al **pubblico interesse** per quanto concerne il **recupero ambientale dell'ex cava** di ghiaia denominata "Siberie";
- 5) Di dare atto che compete al **Responsabile del Servizio Ecologia** l'adozione dei provvedimenti relativi **all'aggiudicazione definitiva dell'intervento** in oggetto **in conformità alla procedura espletata;**

ed inoltre

PROPONE

di rendere la deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000

Una evidente "anomalia" va evidenziata, perché se nella **Gara d'Appalto per scegliere il "Promotore"** del **Project Financing** era stato stabilito che tra i **Criteri di Aggiudicazione** erano **5 i punti** che dovevano essere assegnati per la **durata della Concessione** e **2 i punti** per il **tempo di ultimazione dei lavori**, non si comprende perché nella **Bozza di Convenzione** allegata al progetto approvato non sia stato scritto in modo inequivocabile il... **tempo di durata delle Concessione...** se non con una frase "sibillina" (ma non conforme alla Gara d'Appalto) così ricopiata: **"La gestione del servizio di discarica è concessa per il periodo necessario allo smaltimento del quantitativo stabilito nelle autorizzazioni regionali"**.

Parrebbe essere evidente che questa dicitura come sopra riportata **non è conforme a quanto stabilito tra i Criteri di Aggiudicazione della Gara d'Appalto** e pertanto la **Convenzione** come poi sottoscritta, potrebbe essere nulla ed illegittima, per violazione dei criteri per l'assegnazione del **Project Financing**, ma comunque va evidenziato che sempre nella **Bozza di Convenzione** allegata alla succitata **DGRV 996-2009** era stato stabilito anche questo: **"La concessione viene affidata ed accettata sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dagli elaborati di progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, di cui all'articolo seguente, che le parti dichiarano di conoscere e di approvare aspramente, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione"**... elaborati di progetto e tabelle che prevedevano in **"6 anni"** circa... il tempo utile per la **conclusione del "Project Financing"**.

Delibera di Giunta, n° 28 dell'11 febbraio 2010

"APPROVAZIONE **SCHEMA DEFINITIVO DI CONVENZIONE** PER LA COSTRUZIONE, GESTIONE OPERATIVA E POST-OPERATIVA, DI UNA **DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI NON PUTRESCIBILI**, NELL'EX CAVA SIBERIE DI PROPRIETA' COMUNALE AUTORIZZAZIONE (A.I.A.) DELIBERA REGIONALE". (Nota_ è sparito: **Recupero Ambientale**)

Ad iniziativa del responsabile del servizio ecologia e ambiente

Premesso che:

con **delibera della Giunta Comunale n. 210 del 05/07/2001**, è stato approvato l'avvio della procedura per la realizzazione, con il sistema del **project financing**, di cui all'art. 37-bis e seguenti della legge n. 109/1994, dell'intervento di **recupero ambientale** di una cava dismessa sita in località Siberie;

con **determina n. 37/DE del 17.11.2006** del responsabile del servizio ecologia, a seguito della conclusione dell'iter di affidamento con il sistema del **project financing**, è stato affidato, **in concessione, all'A.T.I. con capogruppo GEO NOVA S.P.A.**, con sede in via Feltrina, 230/232 Treviso, P. IVA 03042400246, iscritta al REA con il n. 301069, il **recupero ambientale** dell'ex cava sita in località "Siberie", censita al Foglio 8 (otto) del Catasto Terreni del Comune di Sommacampagna con i mappali 99, 102, 174, 175, 176, 177, 178 e 273 della

superficie complessiva di mq. 62.328 (sessantaduemilatrecentoventotto), mediante la **costruzione e la gestione operativa e post-operativa di una discarica** controllata programmata con il sistema del **project financing** di cui all'**art. 37-quater della legge 109/1994**, sulla base del progetto preliminare risultato economicamente più vantaggioso nella procedura ad evidenza pubblica e negoziata, come sopra indicata, ed è **stato concesso in uso**, l'area di proprietà comunale nello stato di fatto in cui si trova, in conformità ai rapporti negoziali stabiliti nella convenzione approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 7 aprile 2005;

La Regione Veneto, con D.G.R. 2 1.04.2009 n. 996, previa valutazione ambientale, ha rilasciato a Geonova s.p.a. l'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D.Lgs. 59/2005 e della Legge Regionale del Veneto n. 26/2007 **esclusivamente per l'avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto** in oggetto, con le prescrizioni del parere allegato alla delibera medesima, (parere n. 219 del 10/12/2008 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A.);

Considerato che:

con delibera della Giunta Comunale n. 197 del 19.11.2009, è stato approvato **l'avvio del procedimento volto all'annullamento o alla revoca in via di autotutela**, ai sensi delle disposizioni recate dal Capo IV - bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, della procedura ed assegnazione - atti presupposti e conseguenti - **recupero ambientale** dell'ex cava Siberie mediante la progettazione definitiva per la costruzione e la gestione operativa e post operativa di una **discarica controllata** programmata con il sistema del **project financing** di cui all'art. 37 L. 109/94;

con delibera della Giunta Comunale n. 207 del 24.11.2009, è stata integrata la precedente propria deliberazione n. 197 del 19.11.2009, l'avvio del procedimento volto all'annullamento o alla revoca in via di autotutela, ai sensi delle disposizioni recate dal Capo IV - bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, della procedura ed assegnazione - atti presupposti e conseguenti - **recupero ambientale** dell'ex cava Siberie mediante la progettazione definitiva per la costruzione e la gestione operativa e post operativa di una discarica controllata programmata con il sistema del **project financing** di cui all'art. 37 L. 109/94;

con delibera della Giunta Comunale n. 27 del 11.02.2010, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato deciso di: di concludere il procedimento di autotutela, ai sensi delle disposizioni recate dal Capo IV - bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, della procedura ed assegnazione - atti presupposti e conseguenti - **recupero ambientale** dell'ex cava Siberie mediante la progettazione definitiva per la costruzione e la gestione operativa e post operativa di una **discarica controllata** programmata con il sistema del **project financing** di cui all'art. 37 L. 109/94, autorizzando, previa stipulazione della **Convenzione originaria e accettazione della convenzione aggiuntiva**, l'avvio della attività di costruzione, naturalmente previo rispetto di tutti gli ulteriori obblighi di legge;

Vista la **bozza definitiva della convenzione, come approvata con l'iter di gara**, da **stipularsi con l'A.T.I. aggiudicatario con capogruppo GEONOVA S.P.A., con** sede in via Feltrina, 230/232 Treviso;

Vista la polizza fideiussoria bancaria pervenuta in data 16.10.2009 prot. 14947 della VENETO BANCA n. 21860 avente le caratteristiche richieste dalla convenzione e dall'atto integrativo;

Precisato che:

- la **bozza definitiva della convenzione è conforme a quella presentata e controfirmata dalla ditta in sede di gara;**

Ritenuto in questa sede di dover adottare un **idoneo atto di conferma** delle disposizioni contenute nei provvedimenti citati in considerazione anche del fatto che la competenza a stipulare i contratti in cui è parte il Comune di Sommacampagna è **attribuita ai responsabili degli uffici o dei servizi**, giusto quanto previsto dagli artt. 107 e 109, del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Rilevato che nell'esplicazione di detta attribuzione **i citati responsabili possono a volte**, al momento della formalizzazione degli atti, **essere chiamati ad accettare l'introduzione nell'atto di clausole e condizioni non preventivamente conosciute dall'Amministrazione comunale**, richieste dalle altre parti del contratto o suggerite dallo stesso ufficiale rogante, ciò che potrebbe in determinate ipotesi **non apparire condivisibile da parte dell'Amministrazione Comunale** o quanto meno **suscettibile di riformulazione o integrazione** con conseguente revisione del mandato conferito;

PROPONE

1. Di dare atto che lo **schema di convenzione citato in premessa**, ed allegato alla presente proposta per **farne parte integrante e sostanziale, corrisponde alla volontà dell'Ente**, quale risulta dai provvedimenti amministrativi assunti nella specifica materia e che nulla-osta, pertanto, alla sottoscrizione dello stesso a cura del **competente dipendente comunale**;
2. di dare atto che la convenzione di cui al precedente punti 1) **viene stipulata mediante atto pubblico** a rogito del dottor Francesco Candido Baravelli, Notaio in Treviso, iscritto presso il Collegio Notarile di Treviso, su incarico, e con oneri e spese a totale carico della ditta GEONOVA S.P.A.,
3. Di demandare al **responsabile del servizio ecologia Geom. Lorenzo Gaspari**, ai sensi della normativa vigente, la competenza alla **stipula in nome e per conto del Comune di Sommacampagna** della presente **convenzione**;
4. Di dare atto che tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula della presente convenzione sono a carico della ditta GEONOVA S.P.A.;

- ed inoltre -

PROPONE

Di rendere la deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE CON IL SISTEMA DEL PROJECT FINANCING (ART. 37 LEGGE 109/94) DEL RECUPERO AMBIENTALE DELL'EX CAVA "SIBERIE" E GESTIONE OPERATIVA E POST-OPERATIVA DEL SERVIZIO DI STOCCAGGIO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI NON PUTRESCIBILI .

L'anno duemila-----, addì ----- del mese di -----,

TRA

- Il **Sig. LORENZO GASPARI** nato a MOZZECANE il 08.10.1955, domiciliato per la carica ove segue, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di **responsabile dell'ufficio ECOLOGIA**, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, e come tale in legale rappresentanza del COMUNE DI SOMMACAMPAGNA con sede in SOMMACAMPAGNA, Piazza Carlo Alberto, n. 1 Partita IVA e Cod. Fiscale n. 00259810232,

E

Il Sig. _____, nato a _____ il _____, _____, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di _____, e come tale in legale rappresentanza della Società/ditta _____, con sede in _____
Via _____, n. _____, iscritta presso il Registro delle Imprese di _____ numero di iscrizione e cod. fisc./p.I.V.A. n. _____, n. R.E.A. ----- di seguito denominato per brevità "GESTORE"

Premesso:

- 1) 1) Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 210 del **5 luglio 2001**, esecutiva, è stato deciso di dare avvio alla procedura di **recupero ambientale** dell'area su cui insiste l'ex cava di ghiaia "Siberie", con **affidamento in concessione a promotore finanziario**;
- 2) 2) Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 263 del **26.09.2002**, esecutiva, si è individuata, la proposta formulata dalla ditta **GEO NOVA S.r.l.** di Treviso come quella meglio **rispondente al pubblico interesse** per quanto concerne il **recupero ambientale** della ex cava di ghiaia denominata "Siberie"; [- **NOTA 1** -]. (La prima Gara d'appalto era stata vinta dalla Geo Nova Srl, poi modificata in Geo Service srl, ditta che poi ha ceduto il ramo d'azienda ad una nuova Geo Nova SpA... che conferma che **nessuna A.T.I. ha mai vinto la prima Gara d'appalto**)
- 3) 3) Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 318 del **23.12.2004**, esecutiva, sono state approvate le prescrizioni e variazioni al progetto presentato per poter indire **un'apposita gara** per l'individuazione dei due soggetti che **oltre al promotore** parteciperanno alla **procedura negoziata di cui all'art.37-quater, primo comma, lett. b), della legge n.109/1994** e successive modificazione ed integrazioni;
- 4) 4) Che con la deliberazione n. 132, del **22/04/2005**, esecutiva a termini di legge, la Giunta Comunale ha approvato **il progetto preliminare da porre a base di gara** nella procedura di cui all'art. 37-quater della legge 109/1994, e s.m.i., per la realizzazione con il sistema del **project financing** del **recupero ambientale** dell'ex cava "Siberie";
- 5) 5) Che con DE. n. 25, del 15/06/2006, e gli atti in essa richiamati, a conclusione delle varie procedure eseguite nell'ambito del **project financing** per l'affidamento in concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e gestione operativa e post-operativa di una **discarica controllata**, è stato disposto di approvare la procedura negoziata svoltasi, tra le due ditte classificatesi al primo e secondo posto nella graduatoria, rispettivamente: A.T.I. con capogruppo DANECO S.p.a., A.T.I. con capogruppo DE VIZIA TRANSFER S.p.a ed il **promotore A.T.I. con Capogruppo GEO NOVA S.p.a;** [- **NOTA 2** -]. (Non si comprende chi abbia autorizzato questa A.T.I. a presentarsi come **"proponente del Project Financing"** visto quanto riportato nella NOTA 1)
- 6) 6) Che con la deliberazione n. 208, del 16.11.2006, esecutiva a termini di legge, la Giunta Comunale ha preso atto del progetto preliminare, risultato economicamente più vantaggioso nella **procedura di cui all'art. 37-quater della legge 109/1994**, relativo al **recupero ambientale** dell'ex cava "Siberie"; [- **NOTA 3** -]. La Giunta Comunale ha approvato un **"Project Financing"** per il Recupero Ambientale di una ex cava ed è evidente che non ha approvato il progetto di una Discarica di Rifiuti anche se viene utilizzata questa per realizzare il Project Financing)
- 7) 7) Che con DE n. 37 del 17.11.2006 è stata aggiudicata definitivamente all'**A.T.I. con Capogruppo Geo Nova S.p.a., e ditte mandanti** Geo Service S.r.l., Andreaola Costruzioni Generali S.p.a., Carron Cav. Angelo S.p.a., Guidolin Giuseppe Eco G. S.r.l. e Adico S.r.l., **la concessione per il recupero ambientale** dell'ex cava sita in località "Siberie", censita in catasto terreni al Foglio 8, mappali n. 99, 102, 174, 175, 176, 177, 178, 273. della superficie complessiva di mq. 62.328, mediante la costruzione e la gestione operativa e post-operativa di una **discarica controllata** programmata con il sistema del **project financing** di cui all'art. 37-quater della legge 109/1994, sulla base del progetto preliminare risultato economicamente più vantaggioso nella procedura ad evidenza pubblica e negoziata come sopra indicata ed **è stato concesso in uso**, l'area di proprietà comunale nello stato di fatto in cui si trova, in conformità ai rapporti negoziali stabiliti nella convenzione approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 07/04/2005; [- **NOTA 4** -]. (qualora non fosse ancora stato ben compreso cosa sarebbe stato approvato, messo in gara d'appalto e poi aggiudicato, si ricorda che quello che è stato approvato è un **"Project Financing"**, che per propria natura è caratteristiche vede nei **tempi di durata della convenzione** uno degli elementi su cui si basa la tutta la procedura di cui all'art. 37-quater della legge 109/1994, la cui aggiudicazione sarebbe stata assegnata ad una **A.T.I. costituita da "6 ditte"**).
- 8) 8) Che **oggetto della presente convenzione è l'intervento di recupero ambientale della cava dismessa sita in località Siberie**, programmato con il sistema del **project financing** di cui all'art. 37bis e seguenti della legge n. 109/1994 e **debitamente inserito nella programmazione triennale**;
- 9) 9) Che tale intervento consiste nel **riempimento della cava** mediante stoccaggio di materiali classificati **rifiuti non pericolosi e non putrescibili** dalla vigente normativa;

Tutto ciò premesso le Parti
Convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1

Oggetto della concessione

Il Comune di Sommacampagna con la presente convenzione affida, alla **DITTA GEO NOVA** _____ - _____ con sede in _____ via _____, la **realizzazione di una discarica per lo stoccaggio dei rifiuti non pericolosi**, non putrescibili in **conformità al progetto definitivo** approvato dalla Regione Veneto con la procedura di cui alle Leggi Regionale del Veneto n. 10/1999 e n. 3/2000 con la **contestuale gestione della discarica** medesima sita in Via Siberie a Sommacampagna. [- **NOTA 5** -]. (Se la Geo Nova SpA è solo la capogruppo di una A.T.I., è corretto e/o è illegittimo che la Convenzione del Project Financing sia sottoscritta solo dalla Geo Nova SpA senza "giusto mandato" delle ditte mandatarie che comporrebbero la Associazione Temporanea d'Impresa?)

Il Comune, a tale scopo **affida al Gestore i terreni di proprietà del Comune** medesimo censiti presso il Catasto Terreni del Comune di Sommacampagna al Foglio n. 8, mappali n. 273-174-99-175-176-102-177-178, **riservandosi la facoltà, insindacabile, di impartire in ogni tempo prescrizioni, modifiche e/o integrazioni conseguenti all'entrata in vigore di nuove normative.**

La **gestione del servizio di discarica è concessa per il periodo di tempo necessario allo smaltimento del quantitativo stabilito nelle autorizzazioni regionali.** [- **NOTA 6** -]. (questa dicitura: "è concessa per il tempo necessario..." non ha alcun valore in una procedura di "Project Financing" per la quale bisogna stabilire, in modo inequivocabile **il tempo delle durata della Concessione** che l'Ente Pubblico assegna al Promotore per portare a termine il quanto previsto nella Convenzione sottoscritta, che è l'atto fondamentale di un "Project Financing")

La **concessione viene affidata** ed accettata **sotto l'osservanza** piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e **risultanti dagli elaborati di progetto nonchè delle previsioni delle tavole grafiche progettuali**, di cui all'articolo seguente, che le parti dichiarano di conoscere e di approvare espressamente, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione [- **NOTA 7** -]. (Considerato comunque che con la Gara d'Appalto e con il Progetto approvato con la DGRV 996/2009 si stabilisce che il Recupero Ambientale deve essere concluso in "6 anni", come risulta dagli elaborati di progetto, è evidente che la Concessione per la conclusione del Project Financing – anche se non espressamente riportato – è stata approvata con la DGRV 996/2009, in "6 anni".

Articolo 2

Realizzazione - Tempi e modalità

Il gestore si **obbliga a realizzare a propria cura e spese le opere necessarie alla formazione della discarica controllata**, in **conformità alle previsioni del progetto definitivo approvato dalla Regione Veneto** con deliberazione n. 996 del 21.04.2009, **i cui elaborati fanno parte integrante della presente convenzione**, e che **qui si intendono integralmente riportati e trascritti**, anche se non materialmente e fisicamente uniti alla medesima, ma depositati agli atti del Comune concedente. [- **NOTA 8** -]. (E' quindi evidente che per quanto qui evidenziato, vale quanto riportato nella Nota 6 e nella Nota 7 e cioè che la durata della Concessione del Project Financing è stata stabilita e approvata in "6 anni" all'atto della prima nella Gara d'Appalto e poi anche stabilita nel progetto definito approvato dalla Regione Veneto DGRV 996/2009 i cui elaborati sono parte integrante della presente convenzione).

Le parti danno atto che i citati elaborati sono già stati integrati ed adeguati alle prescrizioni impartite dalla Regione Veneto con il suddetto provvedimento n. 996 del 21.04.2009.

Per tutta la **durata delle autorizzazioni**, il Gestore e tutte le **ditte subappaltatrici** si obbligano a gestire l'impianto nel rispetto delle norme di Legge che regolano la materia, dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata dalla Provincia di Verona e del (P.S.C. - piano di sorveglianza e controllo approvato, previsto dal D.Lgs. 36/2003) nonchè delle seguenti condizioni, integrative delle precedenti e più precisamente: [- **NOTA 09** -]. (Se l'ATI che ha vinto la Gara d'Appalto aveva il compito di "realizzare" la Discarica, parrebbe essere evidente che non dovrebbero esserci ditte subappaltatrici, subappalti che comunque avrebbero dovuto essere prima approvati dal Comune concedente).

- la **coltivazione** avverrà per fronti ristretti che rimarranno scoperti fino al termine dei conferimenti giornalieri; la ricopertura giornaliera, che dovrà avere come obiettivo l'assenza di dispersioni di odori e polveri e la riduzione dell'impatto visivo, sarà realizzata con terra, terre di bonifica e di fonderia, ceneri pesanti di centrale termoelettrica, inerti e altri materiali solidi non odorigeni; [- **NOTA 10** -]. (Non si comprende l'uso della parola "coltivazione", visto che siamo in presenza di un Project Financing per un Recupero Ambientale da realizzarsi costruendo una vera discarica di rifiuti).
- sarà **coltivato** un lotto alla volta;
- le aree con rifiuti a cielo aperto, scarpate e viabilità compresi, saranno coperte temporaneamente con manti impermeabili ai gas;
- saranno attuate modalità di **coltivazione** e di gestione e ogni altro provvedimento atto ad impedire la sosta e la concentrazione di volatili nell'area di discarica;
- lo smaltimento del percolato avverrà mediante conferimenti ad idonei impianti di depurazione, esso non dovrà stagnare in alcun luogo della discarica, non dovrà essere proiettato in superficie, non potrà essere distribuito all'interno di altri lotti;
- **sarà evitato ogni criterio di gestione atto a provocare un aumento**, per quanto minimo, del gradiente idraulico sui rivestimenti. Il percolato sarà quindi stoccato provvisoriamente in contenitori chiusi dotati di sfiato con filtro in uscita per evitare l'emissione di odore prima di essere allontanato dalla discarica;
- le caratteristiche del percolato saranno controllate periodicamente ai sensi delle normative vigenti;
- sarà garantita una efficace sorveglianza dell'area di discarica avvalendosi eventualmente di idonei istituti di Vigilanza;
- l'orario di apertura della discarica sarà indicativamente il seguente: 07.30-12.00 e 13.30-17.00 di tutti i giorni esclusi i sabato ed i festivi, e salvo diversi accordi tra le parti;

- si darà accesso all'impianto solo ed esclusivamente ai rifiuti contemplati nei provvedimenti autorizzativi (o nelle nuove e/o diverse prescrizioni di legge che potranno entrare in vigore nel corso dell'esercizio), fermo restando che, **per l'eventuale intervenuta variazione di codici**, prima di chiedere l'autorizzazione agli enti competenti, deve essere trovato un accordo tra le parti; [- **NOTA 11** -]. (Non può esservi nessuna variazione di codici dei rifiuti e/o modifica dei valori dell'eluato, visto che il "proponente del Project Financing" è stato scelto dopo regolare gara d'appalto, nella quale gara erano stati ben stabiliti quali erano i rifiuti – non pericolosi e non putrescibili – che potevano essere utilizzati per il Recupero Ambientale dell'ex cava Siberie).
- si darà accesso all'impianto solo agli automezzi autorizzati, secondo un piano di conferimento settimanale che il Gestore comunicherà anticipatamente ed obbligatoriamente al Comune; la mancata comunicazione del piano di conferimento settimanale sarà considerato atto di grave violazione dei patti contrattuali; [- **NOTA 12** -]. (Chi controlla se vi è stata regolare comunicazione dei piani di conferimento settimanale?)
- **sarà accettato il controllo** (aggiuntivo rispetto a quelli previsti e disposti sulla base della legislazione vigente) di **un'apposita Commissione di Vigilanza** così come specificata nell'art. 9; [- **NOTA 13** -]. (Quali sono le responsabilità in capo a questa Commissione di Vigilanza, qualora i controlli effettuati da questa siano stati carenti?)
- Tutti i campioni effettuati in funzione dei controlli previsti dalla normativa vigente (sia sui rifiuti che sui parametri ambientali) dovranno essere debitamente sigillati e codificati e trasmessi obbligatoriamente con un'aliquota al Comune;
- **Devono essere escluse tutte le possibilità di deroghe previste dall'art. 6 del D.M. 13.03.2003**; [- **NOTA 14** -]. (Parrebbe essere evidente che sarebbero escluse tutte le possibilità di deroga, ricordando sempre – tra l'altro – che siamo in presenza di un "Project Financing" aggiudicato ad un "promotore" dopo regolare Gara d'Appalto, i cui criteri di aggiudicazione, ovviamente, non possono essere variati, modificati e/o derogati... dopo la gara esperita).
- E' obbligatoria la realizzazione di un volume confinato e dedicato in via esclusiva allo smaltimento del rifiuto individuato con il codice CER 190305 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 190304 e del rifiuto individuato con il codice CER 190307 rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 190306 in quanto entrambi non compatibili con la messa a dimora di altre tipologie di rifiuto previste;

Il Gestore **si obbliga ad iniziare i lavori di allestimento/costruzione della discarica entro 30** (diconsi trenta) giorni **dalla firma della presente convenzione, salvo cause di forza maggiore** o la **necessità di ottenimento di eventuali ulteriori assensi da parte di pubbliche** autorità diverse da quelle comunali. [- **NOTA 15** -]. (In merito a questo paragrafo della Convenzione va segnalato che i lavori di allestimento della Discarica sono iniziati nel settembre del 2009, quando la convenzione è stata firmata nel febbraio 2010 e pertanto questa irregolarità va segnalata. Come pure va segnalato che i lavori iniziati nel settembre 2009, sono stati eseguiti senza la presenza del Direttore dei Lavori che è stato nominato successivamente e solo nel marzo 2010.

Il Gestore **si obbliga ad ultimare le opere di allestimento/costruzione** della discarica controllata **limitatamente al primo lotto entro 6 (diconsi sei) mesi dall'inizio dei lavori**. Il termine sopraindicato potrà essere prorogato con atto del Comune di Sommacampagna **solo a fronte di giustificati motivi e comunque per cause di forza maggiore**. [- **NOTA 16** -]. (Questo paragrafo va evidenziato, per diversi motivi a partire dal fatto che se i lavori sono iniziati nel settembre 2009 (senza Direttore dei Lavori), questi dovevano comunque essere terminati entro il marzo 2010, poi comunque sospesi dopo la richiesta di annullamento in autotutela delle Delibera di Giunta. E già questa violazione dei 6 mesi, sarebbe motivo di applicazione dell'art. 13. Considerato poi che i lavori del 1° lotto sarebbero iniziati - di nuovo – poi nel marzo 2010, quando finalmente è stato nominato il Direttore dei Lavori, non si comprende perché non sia stato applicato quanto come sopra imposto, cioè di terminare i lavori del 1° lotto entro 6 mesi, visto che i lavori sono poi stati collaudati a gennaio 2011, dopo 9 mesi dal secondo inizio lavori e ben oltre i 6 mesi come sopra obbligati).

Nel caso del **mancato rispetto di ciascuno dei suddetti termini**, si rinvia a quanto espressamente previsto dal successivo art. 13.

Articolo 3 Garanzie

A garanzia degli impegni assunti con la presente convenzione o previsti negli atti da questo richiamati, per la costruzione dell'opera pubblica, per la gestione operativa e post-operativa della discarica, il Gestore ha prestato apposita **garanzia fideiussoria** mediante Polizza Fidejussoria assicurativa o bancaria numero ----- rilasciata da ----- per l'importo di E 2.500.000,00 (Euro duemilionicinquecentomila/00)

La garanzia dovrà essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi della presente concessione.

La garanzia rimane inalterata fino all'approvazione da parte dell'Organo territoriale competente del collaudo definitivo della ricomposizione ambientale.

Detta polizza fideiussoria sarà ridotta di E 200.000,00 (Euro duecentomila/00) alla fine di ogni anno di gestione post-operativa, sino al raggiungimento di un minimo di E 500.000,00 (cinquecentomila/00), che dovranno essere mantenuti per tutto il restante periodo di gestione post-operativa della discarica.

Decorso tale termina la fideiussione verrà svincolata definitivamente a seguito di certificazione rilasciate dagli organi competenti.

Tale fideiussione è integrativa, e non sostitutiva, delle garanzie previste dalla normativa in materia ambientale (L.R.V. 3/2000).

Ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della legge n. 109 del 1994, il Gestore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il Comune concedente da ogni responsabilità al riguardo.

Il Gestore a tale scopo ha stipulato in data ----- l'assicurazione per danni di cui al comma precedente, con polizza n. ----, della compagnia Assicuratrice-----, agenzia di -----, contro i rischi di esecuzione da qualsiasi causa

determinati, nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.), a copertura dei danni di cui all'art. 103 del D.P.R. n. 554 del 21/12/1999, oltre alla copertura per la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale di E 1.500.000,00 (Euro unmilioneconquacentomila/00).

Articolo 4

Redazione progetto

Sono a carico del Gestore, senza rivalsa nei confronti del Comune, **tutte le spese sostenute e da sostenersi per la redazione del progetto definitivo e per la redazione dello Studio di impatto ambientale (S.I.A.) e loro eventuali varianti** ivi compreso i compensi ai progettisti incaricati per le eventuali integrazioni del progetto alle prescrizioni regionali.

Sono, altresì, a carico del Gestore tutte le spese per la direzione lavori, nulla escluso. [- NOTA 17 -]. (Cosa si intende per "nulla escluso", visto che la Direzione dei lavori del 1° stralcio è stata svolta dal Geom. Lorenzo Gaspari, contemporaneamente, Responsabile del Procedimento e contemporaneamente Dirigente Ufficio Ecologia, in una evidente situazione di conflitto d'interessi nell'assolvimento dell'incarico in quanto tutte le spese per la Direzione dei Lavori sono a carico della Geo Nova, che il Geom. Lorenzo Gaspari dovrebbe controllare come Dipendente pubblico).

Analogamente, **sono a carico del Gestore tutte le spese di consulenza ed assistenza sia quelle giudiziali che stragiudiziali precedenti ed inerenti la procedura di assegnazione della presente concessione** che quelle che dovessero insorgere durante tutto il periodo di gestione operativa e di gestione post-operativa, **provenienti da terzi diversi dal concedente** e dal Gestore, con obbligo per il Gestore di lasciare indenne il Comune di Sommacampagna da qualsiasi responsabilità derivante direttamente e indirettamente dall'esecuzione dei lavori e dall'esercizio dell'impianto.

Articolo 5

Allestimento cantiere

Il Gestore si obbliga ad eseguire a propria cura e spese l'allestimento dell'area interessata dalla discarica **secondo il progetto approvato** ed assumendo a proprio carico ogni altra spesa non precisata e non prevista nella presente convenzione, **nel rispetto dei termini di esecuzione previsti dal medesimo progetto** e fermo restando il rispetto delle disposizioni emanate dall'Amministrazione Regionale e Provinciale competenti in materia. [- **NOTA 18** -]. (Più volte viene richiamata la questione dei "termini di esecuzione del progetto", ed è ovvio questo richiamo si più volte evidenziato, visto che siamo in regime di "concessione" in quanto procedura sottoposta a Project Financing)

Gli **oneri conseguenti l'allestimento** e tutti gli **eventuali imprevisti trovano adeguata copertura nel conferimento dei rifiuti e nel pagamento della relativa tariffa**, secondo le previsioni del **quadro finanziario presentato**. [- **NOTA 19** -]. (Se il quadro finanziario presentato vale per i "sei anni" della durata prevista nel progetto, è evidente che se vi sono ritardi sull'erogazione del corrispettivo al comune, comunque questo termine deve essere rispettato).

Articolo 6

Vigilanza e collaudo delle opere

Il direttore dei lavori è nominato dall'Amministrazione Comunale con oneri a carico del Gestore di cui all'articolo 4. [- **NOTA 20** -]. (Dalla data del parere favorevole come espresso dalla Commissione VIA Regionale del 10 Dicembre 2008 fino alla DGRV 996 del 21 Aprile 2009, ci sarebbe stato tutto il tempo per predisporre tutte le procedure necessarie alla scelta ed individuazione del direttore dei lavori, scelta che spettava all'Amministrazione Comunale, ma nonostante tutto questo tempo, il Responsabile del Procedimento: Geom. Lorenzo Gaspari non si è attivato).

Il Gestore ha la facoltà, per giustificati e dimostrati motivi, **di chiedere la sostituzione del Direttore Lavori**. [- **NOTA 21** -]. Nelle more del procedimento per la scelta del Direttore dei Lavori, l'Amministrazione Comunale, nomina come Direttore dei Lavori il Dirigente dell'Ufficio Ecologia (che era anche il Responsabile del Procedimento), con oneri a carico del gestore e attività di Direzione dei Lavori da svolgersi al di fuori dell'orario d'ufficio di Dipendente Pubblico.

All'Ufficio Ecologia del Comune è demandata la vigilanza, al fine di accertare la rispondenza dei lavori alle previsioni progettuali, ed il potere sanzionatorio previsto nella presente convenzione. [- **NOTA 22** -]. (Come possa il Dirigente dell'Ufficio Ecologia (Geom. Lorenzo Gaspari) pagato dal Comune, svolgere attività di vigilanza sull'operato del Direttore dei Lavori (Geom. Lorenzo Gaspari) pagato dal Gestore, al sottoscritto pare essere un grave evidente conflitto di interesse, quando soprattutto e qualora il Dirigente Ufficio Ecologia (Geo. Lorenzo Gaspari) avesse da esercitare il potere sanzionatorio, nei confronti del Direttore dei Lavori (Geom. Lorenzo Gaspari) ad esempio... per il fatto che le pareti della discarica sono poi "collassate" con grave ritardo sui tempi di esecuzione e con conseguenti gravi ripercussioni sugli introiti del corrispettivo da parte del Comune, creando così un grave danno erariale).

Entro un **mese dalla stipula della presente convenzione l'Organo Comunale competente** nominerà un **collaudatore**, tra gli iscritti nell'apposito Albo Regionale, anche in aggiunta alle competenze della Regione e della Provincia. [- **NOTA 23** -]. (Va ricordato che entro un mese dalla stipula della Convenzione avvenuta il 17 febbraio 2010, non c'è stata alcuna nomina del Collaudatore, nomina che è poi avvenuta successivamente e solo a seguito della Delibera di Giunta Comunale n° 101 del 27 maggio 2010 che ha dato avvio solo alle procedure per la scelta e individuazione del Collaudatore, anche in questo caso altro ritardo, di mesi, su questa nomina).

Il collaudatore dovrà emettere, entro 30 giorni solari dal **verbale di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore Lavori**, il collaudo dei lotti della discarica.

Per quanto riguarda il collaudo conclusivo dell'opera, esso dovrà essere concluso nei tempi stabiliti dalla Legge Regionale n. 3/2000.

I verbali relativi a ciascun collaudo previsto dalla presente convenzione e dalle leggi di riferimento, dovranno essere trasmessi all'Ente di Controllo, alla Regione Veneto, al Comune di Sommacampagna e al Gestore.

Tutte le incombenze e le spese dirette ed indirette dei collaudi sono a carico del Gestore.

Articolo 7

Gestione della discarica

Il Gestore si obbliga a condurre la **discarica in conformità alla legislazione europea**, statale e regionale vigente in materia e specificatamente in conformità alle disposizioni emanate dalla Regione Veneto con la citata deliberazione N. 996 del 21.04.2009, ed in conformità all'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) rilasciata dalla Regione Veneto, adeguandosi in ogni tempo ed entro i termini stabiliti alle eventuali nuove normative e prescrizioni. [- **NOTA 24** -]. (Il progetto di ripristino delle pareti collassate e del ripristino dell'impermeabilizzazione è stato presentato senza la procedura prevista dalla Direttiva VIA ed è poi stato approvato ancora senza la procedura della VIA).

Sarà cura del Gestore evitare il non idoneo sfruttamento della volumetria concessa per difetto od insufficienza di compattazione. Per il **periodo di durata della presente convenzione** il Gestore si obbliga, altresì, ad apportare alla discarica, a propria cura e spese, le modifiche e le varianti che si rendessero necessarie rispetto al progetto, anche per adeguarla ad eventuali nuove norme o prescrizioni regionali e statali.

Articolo 8

Gestione del servizio

Il Gestore si obbliga a svolgere, per tutta la durata della convenzione, **il servizio di discarica controllata**, alle seguenti condizioni:

- ❑ verranno accettati solo ed esclusivamente i rifiuti contemplati nel provvedimento di autorizzazione o nelle prescrizioni regionali, nelle leggi statali e comunque classificati come rifiuti non pericolosi non putrescibili, ai sensi delle norme vigenti o che entreranno in vigore per la discarica, previo accordo con l'Amministrazione comunale;
- ❑ la concessionaria stabilirà le modalità orarie di apertura e chiusura, festività ecc.. , nei termini fissati dall'articolo 2, che le imprese e gli enti convenzionati, saranno tenuti ad osservare per il conferimento dei rifiuti secondo il regolamento di gestione, che sarà allegato al progetto definitivo dell'opera;
- ❑ il Gestore e' obbligato a stipulare idonea scrittura privata con tutti i conferenti;
- ❑ il **servizio non potrà essere sospeso**, in costanza della concessione, se non a seguito ed in conformità a provvedimento di sospensione ai sensi della normativa vigente o per il tempo strettamente necessario ad eseguire i lavori, **nel caso di guasti od inconvenienti che non consentano il regolare esercizio della discarica**, o per scioperi o per altri casi di forza maggiore; [- **NOTA 25** -]. (Il "collassamento" delle pareti avvenuto durante l'esercizio della Discarica è da considerarsi come guasto o inconveniente... o è solo la dimostrazione di una grave carenza progettuale del progetto iniziale che poi ha dovuto essere modificato?).
- ❑ il conferimento di rifiuti in discarica è disciplinato dal piano di sorveglianza e controllo (PSC) allegato al progetto definitivo;
- ❑ è vietata qualsiasi sub-concessione ad altri della gestione della discarica controllata, salvo esplicito assenso dell'Amministrazione Comunale.
- ❑ I rifiuti polverulenti dovranno arrivare in discarica impaccati in sacchi chiusi (Big-bags), non devono essere distrutti per rotolamento lungo le scarpate ma utilizzati come elementi di sostegno e di costruzione della viabilità provvisoria e dei pendii di rifiuti;
- ❑ Nel caso di rifiuti da smaltire classificati con codici generici previsti dal catalogo europeo dei rifiuti, questi dovranno essere accompagnati da una relazione tecnica che specifichi le caratteristiche del rifiuto da conferire, del processo produttivo di provenienza e delle proprietà chimico-fisiche del rifiuto stesso;

Articolo 9

Tipologia della discarica e dei rifiuti smaltibili

La discarica è classificata ai sensi del vigente D.Lgs. 36/2003, come "**non pericolosa non putrescibile**" potranno essere conferiti e smaltiti all'interno dell'impianto **in via tassativa e non ampliabile** le seguenti tipologie di rifiuto:

...viene omessa la tabella che elenca la tipologia dei rifiuti...

In ogni caso si esclude, ai sensi del D.M. 13.03.2003, art. 3, comma 3, punto b), la presenza di frazione organica putrescibile, ove, con questo termine, si intende che devono essere rispettati tutti i parametri e limiti previsti dalla deliberazione di giunta regionale n. 2254 del 08.08.2008 pubblicata sul BURV n. 79 del 23.09.2008.

Articolo 10

Sorveglianza e controllo

Il **Comune eserciterà la sorveglianza**, il **controllo** ed il **potere sanzionatorio** previsto nella presente convenzione sui **lavori dell'allestimento/costruzione** della discarica, sulla gestione del servizio e sulla gestione post-operativa, avvalendosi, oltre che dei propri funzionari all'uopo incaricati, di una **apposita commissione** che verrà nominata dal Consiglio Comunale e che avrà poteri di controllo e sorveglianza. [- **NOTA 26** -]. (come sia stato possibile che il Comune e cioè il Dirigente dell'Ufficio Ecologia (Geom. Lorenzo Gaspari) possa aver esercitato la sorveglianza, il controllo e il potere sanzionatorio, ad esempio nei confronti del Direttore dei Lavori (Geom. Lorenzo Gaspari) che ha diretto i lavori delle pareti poi collassate con gravi ritardi sulla gestione della Discarica, il sottoscritto continua ad evidenziarlo, in particolare nei confronti dei responsabili del "collassamento" delle pareti come già avvenuto nel 2010.

La commissione sarà composta da:

- ❑ il Sindaco od un suo delegato;
- ❑ n. 3 (tre) consiglieri comunali, di cui n. 1 (uno) di minoranza, nominati dal Consiglio Comunale; [- **NOTA 27** -]. (E' validamente costituita la Commissione di Controllo quando il componente della Minoranza risulta essere indagato nel Procedimento Penale che risultava aperto proprio nei confronti della Discarica?)
- ❑ n. 1 (uno) rappresentante del Gestore nominato dallo stesso;
- ❑ n. 1 (uno) esperto in materia ambientale nominato dal Consiglio Comunale;
- ❑ n. 1 (uno) esperto in materia giuridico-economica nominato dal Consiglio Comunale;

Tale Commissione avrà i seguenti compiti:

- o riferire al Consiglio Comunale sul rapporto in corso;
- o controllare l'attività della concessionaria, con accessi alla discarica, **ispezione agli impianti** e possibile verifica della congruità dei rifiuti stoccati e del rispetto del piano di conferimento;
- o **vigilare sulle modalità di costruzione** e **gestione della discarica**, operando affinché la stessa **venga realizzata e gestita secondo il progetto approvato** e le norme della presente convenzione; [- **NOTA 28** -]. (E' evidente che la Commissione Consigliare di controllo... **non ha potuto vigilare sulle modalità di costruzione**, dei lavori iniziati nel settembre 2009, poi sospesi e riavviati l'8 marzo 2010, visto che la Commissione è stata istituita con Delibera di Consiglio Comunale n° 52 del 3 Agosto 2010, nominata dopo che una buona parte dei lavori di realizzazione erano già stati eseguiti e nominata solo dopo che erano già avvenuti i collassamenti delle pareti del maggio, luglio ed agosto 2010. E anche questo evidenzia ulteriori carenze nel lavoro svolto dal Dirigente dell'Ufficio Ecologia e del Responsabile del Procedimento, nonché contestualmente anche Direttore di Lavori... Geom. Lorenzo Gaspari).
- o verificare sia attraverso i registri di carico e scarico, sia attraverso acquisizioni di dati diretti, il rispetto della tipologia dei rifiuti in arrivo secondo quanto previsto dal progetto autorizzato;

Nell'espletare i suddetti compiti la Commissione si potrà avvalere di professionisti appositamente nominati dall'Amministrazione Comunale e comunicati al Gestore.

Il Gestore sosterrà tutte le spese di funzionamento della predetta Commissione, (comprese quelle per eventuali consulenze di professionisti appositamente incaricati e quelle per le analisi da parte dell'ARPAV dei campioni di rifiuti stoccati nell'impianto), fino ad un massimo di E 20.000,00/anno, per il periodo operativo dell'impianto.

Articolo 11

Conferimenti del concedente

Il Gestore si obbliga ad accettare il conferimento gratuito per la durata della convenzione delle seguenti frazioni dei rifiuti solidi urbani e/o assimilati da parte del Comune di Sommacampagna: ingombranti e spazzamento fino ad una quantità massima di 1.000 (mille) tonnellate annue.

Verranno anche accettati gratuitamente materiali inerti provenienti dal territorio comunale di Sommacampagna, compatibilmente alle esigenze e necessità di copertura finale dei rifiuti (capping);

Per i suddetti conferimenti non sarà dovuto alcun canone al Comune.

Articolo 12

Canone di concessione

Il Gestore corrisponde al Comune di Sommacampagna il **canone di E 29,89** (euro ventinove, ottantanove) **per ogni Tonnellata di materiale e/o rifiuto smaltito**, al netto di qualsiasi imposta e tassa dovuta, ed in particolare al netto del contributo ambientale previsto dall'art. 37 della L.R. del Veneto 3/2000, e al netto del tributo speciale previsto dall'art. 39 della medesima Legge Regionale, esclusi quelli conferiti gratuitamente a norma dell'articolo 11 della presente convenzione.

Il **canone verrà versato sulla base dei quantitativi dei rifiuti** risultante dal **registro di carico della discarica, in rate trimestrali**, corrispondenti ai trimestri solari da liquidarsi entro il mese successivo a quello di scadenza trimestrale.

Il **canone medesimo sarà sottoposto a revisione annuale** in base all'andamento dell'indice generale nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pubblicato a cura dell'I.S.T.A.T., **per ogni annualità successiva alla prima decorrente dalla data di stipula della presente convenzione**, con riferimento all'indice pubblicato nel mese precedente la scadenza annuale. [- **NOTA 29** -]. (Visto che la Convenzione è stata stipulata il 17 febbraio 2010, è stata applicata la **revisione del canone secondo i dati ISTAT alla data del 17 Febbraio 2012?**)

Il Comune ha la facoltà di operare **verifiche di carico della discarica** controllata al fine di constatare la veridicità dei dati risultanti dal detto registro.

Nel caso in cui venissero autorizzati, successivamente alla stipula della presente convenzione, quantitativi di rifiuti non pericolosi non putrescibili, superiori al volume globale di cui all'autorizzazione regionale, **il Comune si riserva il diritto di riscattare la concessione** con le modalità economiche e finanziarie di cui all'art. 14, valutata la convenienza, od in **alternativa di rinegoziare il canone di concessione**, assunto il canone vigente a quel momento come base minima di quanto dal Gestore comunque dovuto.

Articolo 13

Penali e sanzioni

Il Gestore nell'esecuzione del servizio previsto dalla presente convenzione, nullo escluso, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti il servizio stesso.

Tutte le infrazioni agli obblighi che derivano da disposizioni legislative e regolamentari, da ordinanze municipali e dalla presente convenzione saranno **accertate dagli incaricati del Comune** mediante relazione del **Responsabile del procedimento**. [- **NOTA 30** -]. (Sarebbe interessante verificare quali infrazioni il Geom. Lorenzo Gaspari nella sua qualità di Responsabile del Servizio abbia accertato nei confronti del Geom. Lorenzo Gaspari nella sua altra qualità di Direttore dei Lavori, visto che poi le pareti sono "collassate" creando gravi ritardi nel conferimento dei rifiuti).

L'applicazione delle penalità è preceduta da **regolare contestazione dell'inadempienza al Gestore**, il quale avrà la facoltà di presentare le sue eventuali controdeduzioni, entro e non oltre, dieci giorni dal ricevimento della contestazione. [- **NOTA 31** -]. (idem come sopra e soprattutto, quali contestazioni ha emesso il geom. Lorenzo Gaspari (dipendente del comune) nei confronti del geom. Lorenzo Gaspari (dipendente del gestore) in particolare in merito al ritardo conseguente al "collassamento" delle pareti della discarica con conseguente danno erariale?).

L'Amministrazione, nel caso valuti positivamente le controdeduzioni presentate dal Gestore, ne dà comunicazione allo stesso entro il termine di 30 giorni; in caso contrario le controdeduzioni **si intendono non accolte** e al **Gestore saranno applicate le relative penali sotto stabilite**. [- **NOTA 32** -]. (Quali penali sono state applicate, relativamente al fatto che le pareti della discarica sono "collassate" facendo sì che per il comune ci sia stato un enorme ritardo?)

In particolare, saranno applicate le seguenti penalità/sanzioni:

- **Mancato rispetto** di ogni termine previsto dalla **presente convenzione**, sia relativo ai **tempi previsti per la costruzione/allestimento**, sia per la gestione operativa che post-operativa: **E 5.000,00 per ogni giorno di ritardo**. [- **NOTA 33** -]. (Se i lavori sono iniziati nel settembre 2009, poi sospesi e riavviati nel marzo 2010, poi sospesi e riavviati nel giugno 2010, poi sospesi e riavviati nel maggio 2012, in netta violazione che il 1° lotto doveva essere operativo entro 6 mesi dall'inizio dei lavori, per tutti questi giorni di ritardo quanti soldi non ha incamerato il comune per il mancato rispetto dei tempi stabiliti nella convenzione?)
- **Inesatto rispetto degli standard costruttivi per ciascuna tipologia prevista nell'allestimento**, nella gestione operativa e post-operativa: **E 5.000,00 cad. una infrazione**, indipendentemente dalle **disposizione della direzione lavori**. [- **NOTA 34** -]. (I collassamenti avvenuti nel 2010, avvenuti nel 2011 e i collassamenti avvenuti sulla parete ovest nel 2012, dovevano essere sanzionati, visto che questi non hanno rispettato gli standard costruttivi?)
- **Mancato rispetto dei termini previsti per il pagamento del corrispettivo dovuto al Comune: E 10.000,00 per ogni giorno di ritardo**; [- **NOTA 25** -]. (Se il progetto prevede un ingresso in discarica di 20/25 autocarri al giorno, con evidente anche introito da parte del comune del relativo corrispettivo a tonnellata, ma poi l'ingresso di autocarri si limita a solo UN autocarro al giorno, questa azione oltre ad essere un mancato rispetto dei tempi previsti per il riempimento dell'ex cava Siberie, va ulteriormente sanzionato per il mancato rispetto dei termini previsti per il pagamento del corrispettivo dovuto al comune, con conseguente danno erariale?).

Tali **penalità/sanzioni sono integrative**, e non sostitutive, di quelle previste dalle leggi statali e/o regionali.

Le **sudette penalità/sanzioni** se applicate **dovranno essere versate al Comune** dal Gestore entro il termine perentorio di giorni 30, decorrenti dalla data di ricevimento dell'ingiunzione al pagamento stesso. **Decorso inutilmente tale termine si procederà all'escussione della polizza** di cui all'art. 3, per l'importo della sanzione applicata. [- **NOTA 36** -]. (Quali responsabilità sono da assegnare in capo al Responsabile del Procedimento se queste sanzioni non sono state mai richieste e le penali non sono state applicate?)

Articolo 14

Scadenza della concessione

Al **termine della concessione, per esaurimento della capienza della discarica**, il Gestore si obbliga, a propria cura e spese, ad eseguire tutte le lavorazioni necessarie per la sistemazione finale dell'area stessa secondo le prescrizioni progettuali di concerto con gli Enti competenti compreso il collaudo finale che dovrà essere approvato nei tempi previsti dalla legge regionale n.3/2000.

Eseguito il collaudo, parte dell'area debitamente individuata, **ritornerà nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale per l'utilizzo pubblico compatibile** con l'attività di gestione post-operativa.

Articolo 15

Decadenza della concessione

Il Comune potrà disporre, con atto di Giunta Comunale, la **decadenza della concessione** nei seguenti casi:

- a) qualora il Gestore **sospenda senza idonea giustificazione il servizio di smaltimento per più di cinque giorni consecutivi**, fatto salvo il caso di scioperi od altre cause di forza maggiore non imputabili al Gestore; [- **NOTA 37** -]. (Smaltire un autocarro al giorno, al posto dei 20/25 autocarri previsti dal progetto del "project financing", può essere intesa come sospensione ingiustificata del servizio di smaltimento e pertanto siamo in presenza di obbligo di decadenza della concessione?)
- b) qualora la **concessionaria si renda responsabile di n. 3 (tre) violazioni di norme e leggi o statali, o regionali o provinciali, nonché alle norme di cui alla presente convenzione**, in ordine all'esercizio della discarica: **le violazioni dovranno essere idoneamente contestate al Gestore e le eventuali giustificazioni dovranno essere fatte oggetto di legittima valutazione da parte della Giunta Comunale sentita la Commissione di vigilanza**; [- **NOTA 38** -]. (Aver presentato un progetto di modifica senza la sottoposizione alla VIA è una violazione della normativa? Non aver segnalato che le pareti erano già collassate (maggio 2011) è un'altra violazione della convenzione? Non aver segnalato le modifiche apportate al progetto originario (esempio i setti drenanti eseguiti) è un'altra violazione della convenzione? Se queste tre segnalazioni sono valide, perché queste violazioni non sono state contestate, dal geom. Lorenzo Gaspari (Responsabile del Procedimento) al Geom. Lorenzo Gaspari (Direttore dei lavori)?)
- c) qualora venga meno la possibilità, per causa di forza maggiore o per sopravvenute disposizioni di legge o provvedimenti amministrativi, **del conferimento di rifiuti nelle discariche**. [- **NOTA 39** -]. (Se, in discarica, entrano uno o quattro autocarri al giorno invece dei 20/25 come previsti da progetto, è motivo di decadenza della concessione, visto che l'ATI non possiede le capacità di conferire rifiuti come previsto nella Gara d'Appalto e per concludere il "Recupero Ambientale" nel tempo dei "6 anni" come previsti nella Gara d'Appalto?)

In caso di fallimento del Gestore l'Amministrazione Comunale ha **facoltà di completare l'intervento con altra impresa** previa scrittura privata autenticata.

Nel caso in cui venga dichiarata dalla Giunta Comunale la **decadenza della concessione**, la concessionaria sarà tenuta a trasferire in disponibilità al Comune l'area libera da impianti ed attrezzature, salvo gli impianti che necessariamente vi dovranno insistere **ed avrà diritto ad una indennità calcolata in base agli elementi di cui al quarto comma dell'art. 24 del R.D. n. 2578/1925**, senza tenere conto del mancato profitto, **salvo che nel caso di cui alla lettera c) del presente articolo**. [- **NOTA 40** -]. (se l'ATI non possiede le capacità di poter conferire i rifiuti come previsti dal progetto approvato va applicato quanto previsto dalla lettera "C" del suddetto paragrafo?).

Dalla somma così calcolata verranno dedotte in misura proporzionale rispetto al quantitativo di rifiuti smaltiti rapportato alla capienza complessiva della discarica, le somme necessarie per le opere di bonifica e di sistemazione finale dell'area.

Resta in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento del danno subito. [- **NOTA 41** -]. (Considerato che il "Project Financing" è relativo al "Recupero Ambientale" dell'ex cava, quale è il danno erariale per tutti questi ritardi?)

Articolo 16

Risoluzione - subentro

Per la **risoluzione e per il subentro** si farà specifico riferimento alle norme di cui all'articolo 37-septies e 37-octies della Legge 109 del 11/02/1994 e successive modificazione ed integrazioni.

Articolo 17

Riscatto della concessione

Il Comune si riserva la facoltà di riscattare la concessione, in tale caso il Comune acquisirà la proprietà delle attrezzature e degli impianti e la **concessionaria avrà diritto ad una equa indennità** calcolata in base agli elementi di cui al quarto comma dell'art. 24 del R.D. n. 2578/1925. [- **NOTA 42** -]. (Come può il comune riscattare un impianto che è stato realizzato in un'area soggetta ad irrigazione per scorrimento ad immersione, soggetto a continue infiltrazioni di acqua nelle pareti, tra l'altro in presenza di pareti realizzate e risagomate con materiale non idoneo e che tende a crollare se impregnato di acqua?)

Ai fini del calcolo di tale equa indennità resta stabilito che gli oneri derivanti dall'attuazione delle opere di cui al progetto, **nonché il costo della direzione lavori**, verranno rimborsati dal Comune alla concessionaria in misura **proporzionale alla quantità di rifiuti non ancora conferiti rapportata alla capienza complessiva della discarica**, tenendo conto della capitalizzazione degli interessi legali.

Dell'equo indennizzo così calcolato andranno sottratte le **spese di sistemazione finale** della discarica e di **recupero ambientale** nella percentuale derivante dal rapporto tra le quantità di rifiuti già smaltiti e la capienza della discarica. [- **NOTA 43** -]. (Dall'equo indennizzo ovviamente dovranno essere detratte tutte le somme necessarie al corretto ripristino delle pareti fino alla formazione geologica naturale con asportazione di tutto il materiale ammalorato).

Il preavviso di riscatto non potrà essere inferiore ad un anno ai sensi dell'art. 24 del R.D. 15.10.1925 n. 2578 e non potrà essere esercitato, in deroga a tale articolo, **prima che siano decorsi due anni dall'inizio dei conferimenti**. [- **NOTA 44** -]. (Visto che i conferimenti sono iniziati – in ritardo – nel maggio 2011, parrebbe essere evidente che dal maggio 2013 potrebbe essere esercitato il diritto di riscatto).

Articolo 18

Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza ed in tema di assunzioni obbligatorie

Il Gestore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Il Gestore è tenuto ad ottemperare agli obblighi di cui all'art. 41, comma 1, lett. a) e b) della L.R. n. 27/2003.

Il Gestore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e dall'articolo 7 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000.

Il Gestore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio, anche se assunti al di fuori della Regione Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento di lavori ivi compresa l'iscrizione dell'impresa e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza.

Il Comune si riserva la facoltà di provvedere periodicamente alla verifica presso gli Enti previdenziali ed assistenziali della regolarità contributiva a carico del Gestore concessionario. Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive, da parte del Gestore, il Comune concedente intima al Gestore di provvedere in merito senza indugio, in caso contrario il Comune provvede al pagamento delle somme dovute incamerando la cauzione di cui al precedente art. 3.

Le parti danno atto che Il Gestore ha dichiarato di essere in regola con gli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68.

Articolo 19

Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

Il Gestore, ha depositato presso il Comune concedente un proprio **piano operativo di sicurezza** per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative **responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori** quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del presente contratto.

L'appaltatore si impegna a fornire tempestivamente al Comune concedente gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, **ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati**. [- **NOTA 45** -]. (Vedi nota 38)

Le **gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore**, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono **causa di risoluzione del contratto in suo danno**. [- **NOTA 46** -]. (Considerato quanto già espresso nella nota 38, visto che vi sono già stata gravi e ripetute violazioni, perché il Responsabile del Procedimento (geom. Lorenzo Gaspari) non ha provveduto a mettere in mora il costruttore-gestore segnalando quanto accadeva anche al Direttore dei Lavori (geom. Lorenzo Gaspari) con conseguente risoluzione del contratto in danno alla ATI Geo nova?)

Articolo 20

Divieto di cessione del contratto e subappalto

Il contratto **non può essere ceduto, a pena di nullità**.

Gli eventuali **subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati** nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge [- **NOTA 47** -]. (Visto che tutti i lavori di realizzazione della Discarica sono stati invece subappaltati e visto che nessuna delle ditte componenti l'ATI non hanno realizzato alcun lavoro, ma tutti i lavori sono stati subappaltati a ditte esterne alla ATI, considerato che tutti questi subappalti non sono stati autorizzati... l'intero contratto è nullo?)

Articolo 21.

Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte della presente convenzione e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti alla medesima ma depositati agli atti del Comune, i seguenti documenti:

- √ DGRV N. 996 DEL 21.04.2009
- √ PROGETTO DEFINITIVO COMPRESSE VARIAZIONI
- √ [- **NOTA 48** -]. (E' evidente che i tempi di realizzazione della discarica sono quelli del progetto definitivo che ha stabilito in 6 mesi la realizzazione del 1° lotto, in "6 anni" la durata della concessione e che ha previsto un ingresso in discarica di 20/25 autocarri al giorno)
- √ PIANO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO
- √ PIANO DI SICUREZZA

Articolo 22

Vertenze inerenti l'interpretazione e applicazione della convenzione.

Le vertenze che dovessero insorgere tra il Comune e la **concessionaria**, in ordine alla interpretazione della presente convenzione, saranno decise da un collegio arbitrale costituito da un arbitro nominato da ciascuno delle parti e da un terzo arbitro con funzioni di Presidente del Collegio, nominato di comune accordo dai due arbitri precedentemente nominati dalle parti ed in difetto di accordo dal presidente del Tribunale di Verona.

Il collegio Arbitrale così nominato deciderà secondo diritto nel rispetto delle norme di cui agli artt. 810 e segg. del codice di Procedura Civile.

Per le vertenze in ordine al riscatto della concessione di cui agli artt. 11 e 12 della convenzione, deciderà un collegio Arbitrale composto secondo i criteri e con le procedure previste dall'art. 24 R.D. 2578/1925.

Articolo 23

Importo contrattuale - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

L'importo contrattuale presunto della presente convenzione è di E ----- (diconsi Euro _____), così come risulta dal quadro economico finanziario allegato all'offerta del Gestore aggiudicatario.

Tutte le spese della presente convenzione, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico del Gestore.

Sono altresì a carico del Gestore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo definitivo.

Ai fini fiscali si dichiara che tutte le attività di cui alla presente convenzione sono _____

Analizzata la Convenzione come questa risulta essere stata definitivamente approvata con Delibera di Giunta, n° 28 dell'11 febbraio 2010 va ricordato che **questa Convenzione è stata sottoscritta in data 17 Febbraio 2010** con atto stipulato e che pertanto sarebbe da questa data che dovrebbe essere applicato quanto riportato nella tabella già illustrata e che qui, nel seguito, si ricopia:

Se la **Concessione inizia** dalla **data della stipula della convenzione** e dell'atto aggiuntivo per la gestione dell'impianto stipulata davanti al notaio il **17 febbraio 2010** la precedente tabella va riscritta:

Entro **05/2011** 150.000 ton x 30 € = **4.500.000 €** Entro **07/2012** 300.000 ton x 30 € = **9.000.000 €**

Entro **06/2013** 400.000 ton x 30 € = **12.000.000 €** Entro **09/2014** 550.000 ton x 30 € = **16.500.000 €**

Entro **02/2016** 720.000 ton x 30 € = **21.600.000 €** (NB: 30 euro è solo l'arrotondamento di 29,89 euro)

Ad oggi, Novembre 2012, il Comune di Sommacampagna - dal Project Financing del Recupero Ambientale dell'ex Cava Siberie, avrebbe dovuto aver già incassato un corrispettivo pari a circa **10 milioni di euro**.

Ad oggi, non risulta che detta Convenzione sia stata integrata e/o modificata, visto che con DGRV 332 del 6 Marzo 2012, il progetto per il Recupero Ambientale dell'ex Cava Siberie è stato modificato apportando considerevoli modifiche al progetto originario (approvato con DGRV 996/2009) e quindi se la Convenzione originaria (quella sottoscritta il 17 febbraio 2010) è parte integrante il progetto come approvato con la prima DGRV 996/2009 parrebbe essere pertanto evidente che la **Convenzione debba essere integrata con le modifiche apportate con la DGRV 332/2012...** che ricordo, è stata approvata senza la preventiva VIA - Valutazione di Impatto Ambientale, come evidenziato anche in una lettera della Provincia di Verona del 19 Ottobre 2012 - prot. 0111962 - relativa all'accesso agli atti della Discarica - che così recita:

Si precisa però che la documentazione che questo settore ritiene possa essere oggetto di riservatezza in quanto facente parte del know how aziendale, come del resto tutta la documentazione progettuale per l'intervento di sistemazione delle pareti dei lotti 1 e 2 di discarica, non è stata resa disponibile al pubblico per eventuali osservazioni di chiunque in quanto la procedura seguita dalla Regione Veneto per l'approvazione di tale progetto, pur a seguito di una valutazione tecnica e di un parere della Commissione VIA regionale, non è stata quella prevista dalla normativa in materia di VIA in quanto considerata dalla Regione Veneto una variante sostanziale anche se non una variante sostanziale ai fini della normativa in materia di VIA.

Prima di concludere si riporta un documento del "gestore", che per i contenuti e per la qualità dello scrivente è utile da evidenziare, proprio al fine di individuare i responsabili e quantificare anche i danni.

BAREL MALVESTIO & ASSOC
STUDIO LEGALE

Comune di Sommacampagna Verona		
26 NOV 2009		
Nr.0017086	Titolario	
	6	9

- 

Avv. BRUNO BAREL
Avv. MASSIMO MALVESTIO
Avv. GUIDO MASUTTI
Avv. ANTONELLA LILLO
Avv. VINCENZO PELLEGRINI
Avv. FAOLO CORLETTI
Avv. RICCARDO MANFRINI
Avv. DIEGO SIGNOR
Avv. MARCO ZANON
Avv. EMILIO CAUCCI
Avv. STEFANIA STEFAN
Avv. NICOLETTA GAZZA
Avv. VITTORIO TITOTTO
Avv. MARA BUSOLIN
Avv. MARIO FANZARINO
Avv. MARZIA MARCHETTO
Avv. LUCA MILANESE
Avv. ALICE PELLEGRINI
Avv. LAURA COVRE
Avv. ANDREA V. FAVARO
Avv. FRANCESCO NOVELLO
Avv. VITTORIO TONELLATO
Avv. ANDREA G. FAVARO
Avv. ALBERTO SANSON
Avv. ELISABETTA CADAMURO
Avv. MARCO SEGAT
Avv. ALESSANDRO ALFANO
Avv. MICHELE BETTIN
Avv. OLGA RILAMPA
Avv. ALEX LOVISA
Avv. ALBERTO DAL BELLO
Avv. SANDRO DE NARDI

Spett.le
COMUNE DI SOMMACAMPAGNA
Piazza Carlo Alberto
37066 SOMMACAMPAGNA (VR)

*alla cortese attenzione
del Sindaco dott. Gianlugi Soardi
e del geom. Lorenzo Gaspari*

URGENTE

raccomandata a/r.
anticipata via fax

Treviso, 24 novembre 2009

Oggetto: recupero ambientale dell'ex cava Siberie, mediante la progettazione definitiva per la costruzione e la gestione operativa e post operativa di una discarica controllata programmata con il sistema del project financing di cui all'art. 37 L. 109/94 - D.G.R. 21.04.2009 n. 996.

Scrivo la presente a nome e per conto di Geo Nova s.p.a., che mi ha incaricato di tutelare i propri interessi e diritti in relazione all'iniziativa in oggetto.

L'inerzia di Codesta Amministrazione nel procedere secondo gli atti di affidamento della costruzione e gestione dell'impianto in oggetto è ingiustificabile ed ha già creato e continua a creare danni ingenti alla mia Assistita.

Si rammenta che l'affidamento, recante lo schema di Convenzione, è perfetto da oltre tre anni e parzialmente eseguito.

Non vi è alcuna altra formalità da compiere, se non il dovere del Responsabile del servizio di provvedere alla sottoscrizione e alla conseguente nomina della D.L.

L'inerzia è illecita e fonte di responsabilità, su cui non si intende soprassedere, stante la portata dei danni che stanno maturando in capo alla scrivente.

Al riguardo, si rammenta che, in linea con i principi di legge in materia, lo Statuto di Codesto Comune (art. 40) prevede che la “responsabilità personale dell'amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente si sono obbligati per legge o per regolamento [...]”.

Giungono peraltro voci da tempo che l'inerzia di questa Amministrazione sia determinata (non da quanto la stessa afferma nella corrispondenza intercorsa con la scrivente, ma) dal fatto che, per ragioni di carattere elettorale, dunque del tutto estranee all'interesse dell'Ente, Codesta Amministrazione starebbe cercando una qualche motivazione che abbia una parvenza di serietà per bloccare l'iniziativa. Si confida che ciò non sia vero, per la assoluta gravità delle responsabilità che deriverebbero da una simile ipotesi.

Vero è invece che il ritardo ha già procurato un grave pregiudizio alla mia Assistita, che ha effettuato tutto quanto richiesto, organizzato la propria attività, effettuato la progettazione, concluso un contratto d'appalto, assunto impegni verso terzi, rinunciato ad altre opportunità, sostenuto gli oneri per la presentazione di una garanzia finanziaria di 2,5 milioni di euro, eseguito la pulizia e le attività preliminari di cantiere su autorizzazione espressa del Sindaco.

Ciò nonostante, Codesta P.A. è perfettamente inerte o, ancor peggio, investe il proprio tempo nel cercare le ragioni per non adempiere ai propri doveri ed obblighi.

Il ritardo, oltre a creare un danno alla scrivente, crea un grave danno anche all'Ente, differendo l'incasso degli introiti ad esso spettanti, per importi pari a diversi milioni di euro.

Alla luce di quanto sopra, si invita e diffida a trasmettere sin d'ora tutto il carteggio alla Corte dei Conti, sussistendo già ora, pacificamente, un pregiudizio maturato in capo al privato e in capo alla P.A. dipendente dall'inadempimento all'affidamento in oggetto.

Si rammenta che la denuncia costituisce obbligo in capo ad ogni singolo funzionario o amministratore, pena l'insorgere di una propria responsabilità erariale per titolo autonomo.

Con riserva di ogni diritto.

Distinti saluti.

avv. Vincenzo Pellegrini

Di questa lettera, (scritta dagli Avvocati in nome e per conto della Geo Nova SpA) oltre ad averne evidenziato alcune frasi, alcune di queste frasi vengono qui riscritte, la prima: **“IL RITARDO... CREA UN GRAVE DANNO ALL'ENTE DIFFERENDO L'INCASSO DEGLI INTROITI AD ESSO SPETTANTI PER IMPORTI PARI A DIVERSI MILIONI DI EURO”**... la seconda: **“... SI INVITA E DIFFIDA A TRASMETTERE... TUTTO IL CARTEGGIO ALLA CORTE DEI CONTI, SUSSISTENDO... UN PREGIUDIZIO MATURATO IN CAPO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DIPENDENTE DALL'INADEMPIMENTO ALL'AFFIDAMENTO IN OGGETTO”**... e dopo aver evidenziato queste frasi, si procede ora alla conclusione della presente segnalazione.

Tutto ciò premesso si denuncia e si chiede accertamenti su quanto riportato nei seguenti quesiti

1° Quesito:

Visto che la Gara d'Appalto per la scelta del "promotore" del "Project Financing", era stata vinta dalla Geo Nova Srl il **26 Settembre 2002** e visto che si è poi arrivati all'approvazione del progetto da porre a Gara per la Licitazione Privata solo il **22 Maggio 2005**, per questo ritardo nell'avvio delle procedure del "Project Financing", vi sono dei danni erariali da imputare al Responsabile del Servizio (Geom. Lorenzo Gaspari) e alla Geo Nova srl, poi diventata Geo Service srl, poi confluita in una Geo Nova Spa?

2° Quesito:

Se tutte le modifiche societarie come sopra ricordate, poi la costituzione di una ATI a "6 ditte", poi modificata in una ATI a "10 ditte", hanno ritardato l'avvio del "Project Financing" possono essere qui rilevati dei danni erariali ad imputare ai comportamenti delle diverse ditte che a vario titolo sono state coinvolte fino ad arrivare alla ATI Geo Nova, quella costituita da 10 ditte?

3° Quesito:

Visto che dalla data di aggiudicazione della Gara d'Appalto (per la quale il "proponente" ha esercitato il diritto di prelazione) avvenuta in data **17 Novembre 2006**, fino alla data di approvazione del progetto in "Project Financing" per il recupero ambientale dell'ex Cava Siberie, avvenuta il **21 Aprile 2009**, sono trascorsi più di 29 mesi, vi sono dei danni erariali ad imputare ai comportamenti alla ATI Geo Nova, richiamata più volte ad integrare i documenti necessari alla procedura di VIA creando così altri ritardi?

4° Quesito:

Visto che dal **18 Dicembre 2008** (data di espressione del parere positivo da parte della Commissione VIA Regionale) al **21 Aprile 2009** (data di approvazione della DGRV 996) ci sarebbe stato tutto il tempo sia per predisporre la stipula della Convenzione per regolare il "Project Financing" che per predisporre anche la gara per la scelta e l'individuazione del Direttore dei Lavori, per questi altri ritardi vi sono dei danni erariali da imputare al Responsabile del Procedimento: Geom. Lorenzo Gaspari?

5° Quesito:

Visto che i lavori di approntamento della Discarica sono iniziati nel **settembre 2009**, senza che ancora fosse stata stipulata la Convenzione per la costruzione, gestione operativa e post operativa di una discarica per rifiuti non pericolosi e non putrescibili da realizzarsi mediante "Project Financing", lavori che sono iniziati senza che la nomina del Direttore dei Lavori, per queste mancanze vi sono dei danni erariali da imputare al Responsabile del Procedimento: Geom. Lorenzo Gaspari?

6° Quesito:

Se l'oggetto della Convenzione stipulata tra il Responsabile del Servizio e la Geo Nova SpA è l'intervento di recupero ambientale della cava dismessa sita in località Siberie, sarebbe un'opera pubblica programmata con il sistema del "Project Financing" di cui all'art. 37bis e seguenti della legge n. 109/1994 e questo non fosse mai stato debitamente inserito nella programmazione triennale del Comune siamo in presenza di danni erariali da dover imputare al Responsabile del Procedimento: Geom. Lorenzo Gaspari?

7° Quesito:

Visto che comunque la Gara d'Appalto, l'avrebbe vinta la ATI Geo Nova da "10 ditte", se la Convenzione è stata sottoscritta dal Geo Nova SpA, non come ditta mandataria delle altre ditte ma solo come Geo Nova SpA, questa irregolarità renderebbe nulla ed illegittima la suddetta Convenzione del "Project Financing" e quindi siamo in presenza di altri eventuali danni erariali da dover imputare al Responsabile del Procedimento: Geom. Lorenzo Gaspari, qualora questa debba essere modificata e ri sottoscritta?

8° Quesito:

Nonostante che sui progetti come questi approvati sia stato evidenziato più volte e in più tabelle che la durata della Concessione del "Project Financing" doveva essere stabilita in 6 anni la mancata evidenziazione di questo termine nella Convenzione come questa sottoscritta rende illegittima detta Convenzione con altri eventuali danni erariali da dover imputare al Responsabile del Procedimento: Geom. Lorenzo Gaspari, qualora questa Convenzione sia nulla e/o comunque debba essere modificata e ri sottoscritta?

9° Quesito:

Visto che i lavori di approntamento della Discarica di Rifiuti in "Project Financing" sono stati eseguiti da ditte diverse da quelle partecipanti alla ATI a "10 ditte" e considerato che non risultano autorizzazioni rilasciate alle ditte subappaltatrici che poi hanno effettivamente realizzato e approntato i vari lotti, per queste mancate autorizzazioni e visto il "collassamento" delle pareti poi accaduto con gravi ritardi

nell'introito dei corrispettivi da parte del Comune, vi sono eventuali danni erariali da dover imputare al Responsabile del Procedimento: Geom. Lorenzo Gaspari e alle ditte costituenti l'ATI "a 10 ditte"?

10° Quesito:

Se i lavori di approntamento della Discarica di Rifiuti sono iniziati prima della stipula della Convenzione che doveva regolamentare il "**Project Financing**", lavori che sono iniziati senza che fosse stato nominato il Direttore dei Lavori, con la conseguente poi, obbligata, interruzione dei lavori realizzando un **RITARDO... CREANDO COSI UN GRAVE DANNO ALL'ENTE DIFFERENDO L'INCASSO DEGLI INTROITI AD ESSO SPETTANTI PER IMPORTI PARI A DIVERSI MILIONI DI EURO**, vi sono eventuali danni erariali da dover imputare all'A.T.I. Geo Nova, alla Geo Nova SpA, al Responsabile del Procedimento (Geom. Lorenzo Gaspari) e al Dirigente dell'Ufficio Ecologia: (Geom. Lorenzo Gaspari)?

11° Quesito:

Se l'ATI Geo Nova non ha rispettato i termini di "**6 mesi**" stabiliti nel "**Project Financing**" entro i quali dovevano terminare i lavori del 1° lotto della Discarica di Rifiuti e pertanto se **IL RITARDO... CREA UN GRAVE DANNO ALL'ENTE DIFFERENDO L'INCASSO DEGLI INTROITI AD ESSO SPETTANTI PER IMPORTI PARI A DIVERSI MILIONI DI EURO**, vi sono eventuali danni erariali da dover imputare all'ATI Geo Nova, alla Geo Nova SpA, al Responsabile del Procedimento (Geom. Lorenzo Gaspari), al Dirigente dell'Ufficio Ecologia: (Geom. Lorenzo Gaspari) e al Direttore dei Lavori (Geom. Lorenzo Gaspari)?

12° Quesito:

Se il Dirigente dell'Ufficio Ecologia: (geom. Lorenzo Gaspari), se il Responsabile del Procedimento: (Geom. Lorenzo Gaspari) non hanno provveduto in tempo, prima dell'inizio dei lavori ad espletare tutte le procedure previste nel "**Project Financing**" per la nomina del Direttore dei Lavori e del Collaudatore, tutti e due nominati in oltre i termini previsti dalla Convenzione, visto che la mancanza dei controlli ha comportato poi ritardi nell'avvio del conferimento dei rifiuti, se: **IL RITARDO... CREA UN GRAVE DANNO ALL'ENTE DIFFERENDO L'INCASSO DEGLI INTROITI AD ESSO SPETTANTI PER IMPORTI PARI A DIVERSI MILIONI DI EURO**, vi sono eventuali danni erariali da dover imputare all'ATI Geo Nova, alla Geo Nova SpA, al Responsabile del Procedimento (Geom. Lorenzo Gaspari), al Dirigente dell'Ufficio Ecologia: (Geom. Lorenzo Gaspari) e al Direttore dei Lavori (Geom. Lorenzo Gaspari)?

13° Quesito:

Visto che il Dirigente dell'Ufficio Ecologia è il Geom. Lorenzo Gaspari, al cui ufficio è stata demandata la vigilanza, la rispondenza dei lavori e il potere sanzionatorio previsto dalla Convenzione che regola l'applicazione del "**Project Financing**", visto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Lorenzo Gaspari (che svolgono la propria attività come dipendenti pubblici) e visto che il Direttore dei Lavori e sempre lo stesso Geom. Lorenzo Gaspari (che svolge questa attività con oneri a carico dell'ATI Geo Nova e/o della Geo Nova SpA), ci si chiede quali danni erariali possono essere stati creati se questi Dirigenti Pubblici non hanno vigilato e applicato il potere sanzionatorio nei confronti del Direttore dei Lavori?

14° Quesito:

Visto che nella Convenzione del "**Project Financing**" era stata prevista la nomina di una Commissione di Vigilanza che doveva sorvegliare, controllare ed esercitare il potere sanzionatorio sull'**allestimento** e sulle **modalità di costruzione** della Discarica, se la Commissione è stata nominata in ritardo, a lavori già iniziati e nominata solo dopo che le pareti della Discarica erano già collassate, ci si chiede se anche questo **RITARDO... ABBAIA CONTRIBUTITO A CREARE UN GRAVE DANNO ALL'ENTE DIFFERENDO L'INCASSO DEGLI INTROITI AD ESSO SPETTANTI PER IMPORTI PARI A DIVERSI MILIONI DI EURO** e ci si chiede quali danni erariali possono essere stati creati se i vari responsabili degli uffici pubblici che non hanno vigilato e applicato il potere sanzionatorio nei confronti del costruttore e del gestore dell'impianto?

15° Quesito:

Se i lavori sono iniziati nel settembre 2009, poi sospesi e riavviati nel marzo 2010, poi sospesi e riavviati nel giugno 2010, poi sospesi e riavviati nel maggio 2012, in netta violazione all'obbligo come stabilito nella Convenzione che determinava che tra gli obblighi del proponente del "**Project Financing**" era stato stabilito che il 1° lotto doveva essere operativo entro **6 mesi** dall'inizio dei lavori, visto che **IL RITARDO... CREA UN GRAVE DANNO ALL'ENTE DIFFERENDO L'INCASSO DEGLI INTROITI AD ESSO SPETTANTI PER IMPORTI PARI A DIVERSI MILIONI DI EURO**, per tutti questi giorni di ritardo, oltre i "**6 mesi**", doveva essere applicata la penale di **5.000 euro al giorno** come stabilito all'articolo 13 della Convenzione?

16° Quesito:

Se il progetto come approvato con DGRV 996/2009, prevedeva il conferimento con 20-25 autocarri al giorno, ma il conferimento dei rifiuti sta avvenendo con 1-4 autocarri al giorno, questo non rispetto del

programma di riempimento come già previsti nel progetto fa sì che così si venga a **CREARE UN GRAVE DANNO ALL'ENTE DIFFERENDO L'INCASSO DEGLI INTROITI AD ESSO SPETTANTI PER IMPORTI PARI A DIVERSI MILIONI DI EURO** e pertanto anche per questa violazione del "Project Financing" va applicata la penale di **5.000 euro al giorno** come stabilito all'articolo 13 della Convenzione?

17° Quesito:

Se e qualora vi fossero stati anche dei ritardi nel pagamento del corrispettivo da versare al comune e non fossero state prese le opportune sanzioni tutto questo può aver **CREATO UN GRAVE DANNO ALL'ENTE DIFFERENDO L'INCASSO DEGLI INTROITI AD ESSO SPETTANTI PER IMPORTI PARI A DIVERSI MILIONI DI EURO**, anche per questa violazione del "Project Financing" va applicata anche l'altra penale di **10.000 euro al giorno** come stabilito all'articolo 13 della Convenzione?

18° Quesito:

Se a seguito di queste segnalazioni e di conseguenza degli opportuni accertamenti, fossero accertate irregolarità già commesse nel passato nell'esecuzione del "Project Financing", che avrebbero dovuto far decadere la concessione, se questo non è accaduto, quali colpe sono da imputare agli enti di controllo comunali visto che tutto questo può aver **CREATO UN GRAVE DANNO ALL'ENTE DIFFERENDO L'INCASSO DEGLI INTROITI AD ESSO SPETTANTI PER IMPORTI PARI A DIVERSI MILIONI DI EURO**?

19° Quesito:

Se la validità ed efficacia della Concessione del "Project Financing" avesse da iniziare anche dalla **data della stipula della convenzione** e dell'atto aggiuntivo per la gestione dell'impianto come questa è stata stipulata dal Responsabile del Servizio, davanti al notaio il **17 febbraio 2010** è evidente che almeno gli **introiti dei corrispettivi** come illustrati in questa tabella (sotto riportata) dovevano essere introitati:

Entro 05/2011	150.000 ton x 30 € =	4.500.000 €	Entro 07/2012	300.000 ton x 30 € =	9.000.000 €
Entro 06/2013	400.000 ton x 30 € =	12.000.000 €	Entro 09/2014	550.000 ton x 30 € =	16.500.000 €
Entro 02/2016	720.000 ton x 30 € =	21.600.000 €	(NB: <u>30 euro</u> è solo l'arrotondamento di <u>29,89 euro</u>)		

Se ad oggi, Novembre 2012, il Comune di Sommacampagna - dal "Project Financing" del Recupero Ambientale dell'ex Cava Siberie, non ha ancora incassato un corrispettivo pari a circa **10 milioni di euro**, quali responsabilità e/o colpe per i conseguenti danni erariali sono da assegnare individualmente e personalmente al **Dirigente dell'Ufficio Ecologia** (geom. Lorenzo Gaspari), al **Responsabile del Procedimento** (geom. Lorenzo Gaspari) e al **Direttore dei Lavori** (geom. Lorenzo Gaspari)?

20° Quesito:

Quali altre responsabilità sono da assegnare alla Commissione di Vigilanza e di Controllo del "Project Financing", per la mancata vigilanza e per il mancato controllo e anche rispetto della Convenzione, visto che ad oggi il Comune di Sommacampagna avrebbe dovuto aver già incassato circa **10 milioni di euro**?

21° Quesito:

Visto ad esempio che il Direttore dei Lavori, geom. Lorenzo Gaspari, non poteva essere in cantiere assieme al Responsabile del Servizio: geom. Lorenzo Gaspari, visto che nello stesso tempo il Responsabile del Servizio era pagato dal Comune e come Direttore dei Lavori era pagato dalla ditta, si chiede di accertare se vi siano stati altri reati e/o danni erariali conseguente a questo conflitto d'interesse e sull'utilizzo di risorse e/o di mezzi e uffici Comunali che siano stati utilizzati dal Direttore dei Lavori?

Per concludere è necessario sottolineare che se l'Amministrazione Comunale di Sommacampagna invece di utilizzare la procedura di un "Project Financing" per il "Recupero Ambientale" dell'ex Cava Siberie avessero approvato il progetto di una **Discarica di Rifiuti**, probabilmente questa sarebbe già stata chiusa e completata e il Comune avrebbe già introitato e speso i **23.812.360 euro**.

Ma dato che la procedura che è stata adottata è stata quella del "Project Financing" come stabilito anche nella Convenzione stipulata il 17 Febbraio 2010, e se pertanto vi sono stati danni erariali, dopo averli accertati, questi vanno risarciti, individuando contestualmente anche i vari responsabili.

Si chiede altresì che a norma degli artt. 90 e 408 c.p.p. di essere sentito per fornire eventuali e/o altri elementi di prova, nonché di essere informati dell'eventuale archiviazione della presente istanza.

In attesa di un sollecito riscontro si porgono distinti saluti.

Un cittadino "nativo" di Caselle:

Beniamino Sandrini

beniamino.sandrini@postacertificata.gov.it